

Tribunale di MESSINA

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 C.P.C. e

Istanza autorizzazione alla notifica ex art 151 C.P.C.

Per Ins. Marianna PRINCIOTTA

-Ricorrente

Contro

MIUR - Ministero della Istruzione Università e Ricerca

in persona del legale rappresentante

Viale Trastevere n.76/A - 00153 ROMA (RM)

Cod. Fisc. 80185250588

- Resistente

§ § §

L'Ins. **Marianna PRINCIOTTA**, C. F. PRN MNN 77M69 I199K, nata il 29.08.1977 a Sant'Agata di Militello (ME), residente in Via Cirino Scaglione n. 105/A di San Fratello (ME), elettivamente domiciliata in Viale San Martino, Is. 79 n. 261 di Messina, nello studio dell'**Avv. Maurizio SURIA** del Foro di Messina, recapito professionale dell'**Avv. Massimiliano FABIO** del Foro di Patti, con studio in Via Sardegna, 1 complesso Agorà di Sant'Agata di Militello (ME), Cod. Fisc. FBA MSM 70D28 F158V, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di delega allegata in calce al presente atto, che elegge domicilio digitale ad ogni effetto di legge al seguente indirizzo pec massimilianofabio@pec.giuffre.it,

PREMESSO IN FATTO

Sulle condizioni personali, professionali e familiari della ricorrente

- 1)** Che, la deducente è titolare nel **posto comune** presso la scuola primaria "AURELIO POZZI" di Roma, cod. RMEE85202Q, ed in atto è **in assegnazione provvisoria per l'a. s. 2018/19 presso l'Istituto Comprensivo "G. La Pira – D. Gentiluomo" di Messina fino al 31.08.2019**, come da attestato del Dirigente Scolastico dell'Istituto, prot. n.6132 del 23.07.2019 (allegato n.3);
- 2)** Che, la docente è titolare di diritto di precedenza ai sensi dell'**art. 33 commi 5 e 7 della L.104/92**, in quanto è **figlia convivente - referente unico all'assistenza del padre, Sig. Princiotta Carmelo**, nato a San Fratello (Me) 13.01.1939, di anni 80, vedovo, che è portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art.3 comma 3 della L.104/92, come da verbale dell'INPS del



20.12.2018, non soggetto a revisione, con i requisiti di cui all'art. 381 del D.P.R. 495/1992, in quanto invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e dell'art. 8 della L. 449/1997, in quanto portatore di handicap con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, nonché titolare di indennità di accompagnamento dal 2018 (allegato n.4);

3) Che, il nucleo familiare della ricorrente è residente in Via Cirino Scaglione n. 105/A di San Fratello (ME), ed è costituito dall'Ins. Marianna Princiotta, dal padre disabile grave, Sig. Carmelo Princiotta, dal marito Gino Calanni Macchio, e dalla figlia Annalisa Calanni Macchio di 8 anni, come risulta nel certificato cumulativo per situazione di famiglia e residenza, rilasciato dal Comune di San Fratello (allegato n.5);

4) Che, la ricorrente, pertanto, è **figlia referente unico** all'assistenza del padre ed è **l'unico soggetto che fruisce dei tre giorni di permesso** retribuito mensile, come risulta dalla Determina prot. 2312/Fp del 14.03.2019, emessa dall'I. C. "La Pira – Gentiluomo" di Messina (allegato n.9), e che ha diritto a fruire del **congedo straordinario** per l'assistenza al disabile grave;

5) Che, l'esponente assiste in maniera continuativa il padre che **non è ricoverato** in maniera permanente presso strutture sanitarie, istituti specializzati o altro e non usufruisce di alcuna assistenza domiciliare da parte dell'ASL di competenza;

6) Che, la ricorrente ha autocertificato in allegato alla domanda di trasferimento presentata telematicamente tramite il portale del MIUR, istanze online, di prestare **assistenza continuativa, globale e permanente** al padre ed ha **documentato di essere l'unica figlia convivente e referente unico all'assistenza del padre, vedovo e disabile grave con diritto di precedenza ai sensi dell'art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, allegando all'uopo tutta la documentazione necessaria** (allegato n.10);

7) Che, la deducente è stata immessa in ruolo nell'anno scolastico 2015/16 (allegato n.14) presso I.C. "Gozzi – Olivetti" di Torino e nell'a. s. 2018/19 ha ottenuto il trasferimento interprovinciale nell'ambito 0004 del Lazio, con assegnazione della sede di servizio presso l'Istituto "Aurelio Pozzi" di Roma (allegato n.44);

8) Che, in data 6 marzo 2019 è stato sottoscritto il CCNI relativo alla mobilità del personale scolastico per gli aa. ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 (allegato n.34);

9) Che, le modalità di applicazione per l'a. s. 2019/20 delle disposizioni del CCNI concernente la mobilità del personale della scuola sono state regolate dall'Ordinanza Ministeriale n. 203 dell'8 marzo 2019 (allegato n.35);



Sulle procedure di mobilità per l'a. s. 2019/2020 nella scuola primaria

10) Che, dopo avere presentato la domanda di trasferimento interprovinciale per l'a. s. 2019/20 (allegato n.10), convalidata dall'USP competente senza il diritto di precedenza spettante (allegato n.11), l'esponente non ha ottenuto il trasferimento richiesto (allegato n.12);

11) Che, la contrattazione di mobilità ed il format online di compilazione della domanda di mobilità nel portale istituzionale del MIUR "Istanze online" illegittimamente non consentono ai docenti, che si sottopongono alle procedure di trasferimento tra province diverse con diritto di precedenza per l'assistenza al genitore con handicap grave, di potere beneficiare di tale precedenza di legge;

12) Che la docente per tentare di ovviare a tale limitazione ha fatto presente di essere titolare di precedenza di legge, con l'allegazione di tutta la documentazione necessaria;

13) Che, l'USP competente, nella convalida della **domanda di trasferimento interprovinciale**, ha attribuito n. **81 punti**, di cui 6 per ricongiungimento familiare, e non ha riconosciuto il diritto di precedenza di cui è beneficiaria la ricorrente, sebbene la docente possa fruire dei tre giorni di permesso mensile retribuito per l'assistenza al padre e sia l'unico soggetto a potere utilizzare il congedo straordinario previsto per l'assistenza al genitore con handicap grave (allegato n. 11 e n.9);

14) Che per l'a. s. 2019/20 la ricorrente ha richiesto di essere trasferita nel posto comune della scuola primaria, ed ha ordinato secondo preferenza le seguenti sedi:

1	Scuola	MEEE82601A ME ACQUEDOLCI
2	Scuola	MEEE87901V ME CAPUANA S.AGATA DI MILITELLO
3	Scuola	MEEE885049 ME FRAZ. PIANA
4	Scuola	MEEE830034 ME CONO MICALE ALBERTI
5	Scuola	MEEE83402A ME CAPO D'ORLANDO - CENTRO
6	Scuola	MEEE86201D ME VALLE DEGLI ANGELI
7	Scuola	MEEE864015 ME FRAZ. CAMARO SUPERIORE
8	Distretto	028 ME Distretto 028
9	Distretto	029 ME Distretto 029
10	Distretto	030 ME Distretto 030
11	Distretto	031 ME Distretto 031



- 12 Distretto 032 ME Distretto 032
13 Distretto 033 ME Distretto 033
14 Distretto 038 ME Distretto 038
15 Comune A546 PA BAGHERIA

15) Che, l'esponente ha indicato **come prima sede** preferita nella domanda di mobilità per l'a. s. 2019/20 **la scuola di Acquedolci (Me), il cui codice era esprimibile, e che è associata all'Istituto Comprensivo di Acquedolci che comprende la Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado dei comuni di Acquedolci e San Fratello (Me)**, quest'ultimo corrispondente al luogo in cui la docente deve prestare assistenza al padre con handicap in condizione di gravità;

16) Che, l'art. 13, comma 1, punto IV, del CCNI 2019/22, illegittimamente nega il riconoscimento del diritto di precedenza per assistenza ai genitori con disabilità grave (art.3 comma 3 L.104/92) ai docenti che si sottopongono a mobilità tra province diverse, in quanto prevede che *"Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto ad **usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria**, fermo restando il diritto a presentare la domanda di mobilità."*, mentre consente ai docenti concorrenti nella I e II fase (comunale - provinciale) delle medesime procedure di potere partecipare con diritto di precedenza per l'assistenza ai genitori con handicap grave: *".. Successivamente, viene riconosciuta la precedenza per l'assistenza al coniuge (7) e, **limitatamente ai trasferimenti nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella II fase dei trasferimenti**, al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità. .."*;

17) Che nel caso in esame, al fine della sussistenza dello status di referente unico all'assistenza del genitore disabile grave, in allegato alla domanda di trasferimento, sono state prodotte le autocertificazioni con le quali il padre della ricorrente ha dichiarato di essere vedovo dal 6.12.2010, di essere residente con la figlia, nonché parte del nucleo familiare della docente, e la ricorrente ha dichiarato di essere l'unico figlio convivente con il padre disabile da assistere e di essere l'unico soggetto che fruisce dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per assistenza al padre con handicap grave, ed ha effettuato altre dichiarazioni in ordine alla necessità di assistenza del padre ed al suo stato di salute, oltre ad avere prodotto altri documenti ed autocertificazioni al fine di attestare con maggiore chiarezza di essere l'unico familiare che assiste il padre in maniera continuativa e permanente;



18) Che, la negazione del riconoscimento del beneficio del diritto di precedenza per l'assistenza al disabile in condizione di gravità posta dall'art. 13, comma 1, punto IV, della contrattazione nei confronti dei docenti che si sottopongono a mobilità tra province diverse è illegittima ed anche illogica, in quanto ne impedisce nei fatti il riavvicinamento al disabile grave da assistere, come attestato dal Tribunale di Torino in composizione collegiale nell'ordinanza di accoglimento n.4438/2019 dell'8.03.2019, resa in un procedimento analogo, di cui si dirà in seguito;

Sugli errori nelle procedure di mobilità nei posti comuni della scuola primaria della provincia di Messina nell'a. s. 2019/20

19) Che, l'USP Messina, solo in data 17.06.2019, con decreto prot. 10465 (allegato n.37), ha pubblicato l'organico di diritto per l'a. s. 2019/20 della scuola primaria della provincia di Messina, ovvero dopo la data di scadenza del 05.04.2019 prevista per l'invio delle domande di mobilità per l'a. s. 2019/20, pertanto, **la ricorrente ha indicato nella domanda di trasferimento 15 preferenze (suddivise in comuni, scuole, distretti, e province) senza conoscerne l'effettiva disponibilità di posti;**

20) Che, l'USP - AT Messina, in data 24.06.2019, con decreto prot. 10803, (allegato n.36) ha pubblicato l'elenco dei trasferimenti e dei passaggi di ruolo e di cattedra relativi al personale docente della scuola primaria;

21) Che, l'USP - AT Messina, in data 17.07.2019 ha pubblicato l'elenco dei posti disponibili (comuni – lingua inglese – sostegno) dopo i movimenti della I – II – II fase (comunale – provinciale – interprovinciale) della scuola primaria del 24.06.2019, da destinare alle immissioni in ruolo in tale ordine di scuola (Allegato n.38);


22) Che, in particolare, al termine delle procedure di mobilità della scuola primaria risultano disponibili n.100 posti, di cui 73 posti comuni, 11 posti di lingua inglese e 16 posti di sostegno, da destinare alle immissioni in ruolo per l'a. s. 2019/20;

23) Che, l'art. 8, commi 5 e 6, del CCNI del 6.03.2019 ha stabilito che, per l'a. s. 2019/20, il 50% dei posti residui al termine **dei movimenti provinciali sono destinati alle immissioni in ruolo e l'altro 50% è suddiviso tra i trasferimenti interprovinciali (pari al 40% dei posti residui) e i passaggi di ruolo (pari al 10% dei posti residui), come di seguito schematizzato:**



Aliquote

(Immissioni in ruolo - trasferimenti - passaggi)



Tipologia di movimento	2019/20	2020/21	2021/22
Trasferimenti interprovinciali	40 %	30 %	25 %
Mobilità professionale provinciale e interprovinciale	10 %	20 %	25 %

24) Che, pertanto, i posti residui al termine delle operazioni della I e della II fase devono essere così destinati: 50% alle immissioni in ruolo, 40 % trasferimenti interprovinciali e 10% passaggi di ruolo provinciali e interprovinciali, definiti nell'ordine dell'allegato 1 alla contrattazione di mobilità;

25) Che, nonostante l'USP Messina, con grave carenza nella trasparenza delle operazioni di mobilità del corpo docente della scuola primaria in provincia di Messina, non abbia pubblicato il "Tabulato riassuntivo dei movimenti effettuati", prodotto in esito alle operazioni del 24.06.2019, invece, da tutti gli uffici scolastici (ambiti territoriali) provinciali d'Italia, è possibile risalire al numero di posti residui al termine delle procedure di mobilità provinciali per la corretta applicazione delle aliquote contrattuali sopra descritte, con una semplice somma di dati desunti dal numero di trasferimenti interprovinciali e dai passaggi di ruolo effettuati, nonché dal numero di posti da destinare ad immissioni in ruolo, tutti pubblicati dall'USP Messina;

26) Che, dall'analisi del bollettino dei movimenti della scuola primaria per l'a.s. 2019/20 pubblicato dall'USP – AT Messina il 24.06.2019, risultano **effettuati i seguenti movimenti, al termine della fase provinciale:**

POSTO COMUNE:

- 39 trasferimenti interprovinciali nel posto comune;
- 10 passaggi di ruolo alla scuola primaria (provinciali ed interprovinciali) nel posto comune

POSTO DI LINGUA INGLESE

- o (zero) trasferimenti interprovinciali nel posto di lingua inglese;
- o (zero) passaggi di ruolo alla scuola primaria (provinciali ed interprovinciali) nel posto di lingua inglese

POSTO DI SOSTEGNO



- 14 trasferimenti interprovinciali nel posto di sostegno
- 3 passaggi di ruolo alla scuola primaria (provinciali ed interprovinciali) nel posto di sostegno

27) Che, dall'analisi dell'elenco dei **posti residui per la scuola primaria** pubblicati dall'USP – AT Messina il 17.07.2019, che riportano i posti residui e non assegnati nel corso delle procedure di mobilità dell'a. s. 2019/20 che **devono essere destinati alle immissioni in ruolo della scuola** primaria risultano vacanti:

- 73 posti comuni dopo i movimenti del 24.06.2019, da destinare alle immissioni in ruolo;
- 11 posti di lingua inglese dopo i movimenti del 24.06.2019, da destinare alle immissioni in ruolo;
- 16 posti di sostegno dopo i movimenti del 24.06.2019, da destinare alle immissioni in ruolo;

28) Che, dall'analisi aggregata dei suddetti dati risulta evidente l'avvenuta violazione nell'a. s. 2019/20 delle aliquote contrattuali previste dalla contrattazione di mobilità per la scuola primaria nei posti comuni, di lingua inglese e di sostegno, in quanto in base all'art.8, commi 5 e 6, della contrattazione di mobilità (50% immissioni in ruolo = 40% trasferimenti interprovinciali + 10% passaggio di ruolo) il numero di immissioni in ruolo per ogni tipologia di posto (comune – inglese – sostegno) deve essere uguale alla somma del numero dei trasferimenti interprovinciali e del numero dei passaggi di ruolo riferito alla relativa tipologia di posto;

29) Che, sommando i predetti dati si ottiene con semplicità il numero dei posti disponibili al termine della fase provinciale (I e II fase) ai quali applicare le aliquote (50%, 40% e 10%) previste dalla contrattazione di mobilità, nonché un'immediata verifica dell'avvenuta errata ripartizione di tali posti residui, che dovevano essere divisi a metà tra le nuove assunzioni e la somma tra i trasferimenti interprovinciali e i passaggi di ruolo provinciali ed interprovinciali;

30) Che, nel caso in questione, a seguito della pubblicazione dei posti disponibili dopo i movimenti del 24.06.2019 nella scuola primaria, effettuata dall'USP - AT Messina il 17.07.2019, è evidente che:

- relativamente al **posto comune**, il MIUR ha effettuato 49 movimenti (39 trasferimenti interprovinciali + 10 passaggi di ruolo) ed ha destinato ed accantonato n.73 posti, per le immissioni in ruolo nei posti comuni della scuola primaria, individuati con la pubblicazione del 17.07.2019, che sono maggiori rispetto alla percentuale del 50% previsto dalla contrattazione;



- relativamente al **posto di lingua inglese**, il MIUR non ha effettuato alcun trasferimento interprovinciale e nessun passaggio di ruolo, mentre ha destinato n.11 posti per le immissioni in ruolo di lingua inglese, che evidentemente supera la percentuale del 50% prevista, ed addirittura la raddoppia disponendo l'intero accantonamento di tale tipologia di posti alle nuove assunzioni per l'a.s. in contestazione;

- relativamente al posto di sostegno, il MIUR ha effettuato 17 movimenti (14 trasferimenti interprovinciali + 3 passaggi di ruolo) ed ha destinato ed accantonato n.16 posti per le immissioni in ruolo nei posti di sostegno della scuola primaria, rispettando le aliquote contrattuali;

31) Che, la CORRETTA applicazione delle aliquote contrattuali per le singole tipologie di posto, comune, lingua inglese e sostegno, avrebbe dovuto destinare alla III fase di mobilità il seguente numero di posti, così come qui di seguito schematizzato:

- **POSTO COMUNE**

Posti totali al termine dei movimenti provinciali (39 posti comuni destinati a trasferimenti interprovinciali + 10 posti comuni destinati a passaggio di ruolo + 73 posti comuni da destinare ad immissioni in ruolo) = **122 posti comuni residui** al termine della fase provinciale, di cui:

- **50% immissioni in ruolo = 61** posti comuni

Totale = 61 posti comuni per immissioni in ruolo

- **40% trasferimenti interprovinciali = 49** posti comuni

10% passaggi di ruolo (provinciali e interprovinciali) = 13 posti comuni

Totale = 62 posti comuni per trasferimenti interprovinciali e passaggi di ruolo

POSTO DI LINGUA INGLESE

Posti totali al termine dei movimenti provinciali (0 posti lingua inglese destinati a trasferimenti interprovinciali ed a passaggio di ruolo + 11 posti di lingua inglese da destinare ad immissioni in ruolo) = **11 posti di lingua inglese comuni residui** al termine della fase provinciale, di cui:

- **50% immissioni in ruolo = 5** posti di lingua inglese al termine della fase provinciale.

Totale = 5 posti di lingua inglese per immissioni in ruolo

- **40% trasferimenti interprovinciali = 5** posti di lingua inglese

10% passaggi di ruolo (provinciali e interprovinciali) = 1 posto di lingua inglese

Totale = 6 posti di lingua inglese per trasferimenti interprovinciali e passaggi di ruolo

POSTO DI SOSTEGNO



Posti totali al termine dei movimenti provinciali (14 posti di sostegno destinati a trasferimenti interprovinciali + 3 posti di sostegno destinati a passaggio di ruolo + 16 posti di sostegno da destinare ad immissioni in ruolo) = **33 posti di sostegno residui** al termine della fase provinciale, di cui:

- **50% immissioni in ruolo = 16** posti di sostegno
Totale = 16 posti di sostegno per immissioni in ruolo
- **40% trasferimenti interprovinciali = 14** posti di sostegno
10% passaggi di ruolo (provinciali e interprovinciali) = 3 posto di sostegno
Totale = 17 posti di sostegno per trasferimenti interprovinciali e passaggi di ruolo

32) Che, in base all'art. 8, comma 7, della contrattazione di mobilità, il **“posto dispari”** risultante dal conteggio, per le operazioni dell'a. s. 2019/20, deve essere attribuito alle operazioni di mobilità ed al riguardo si riporta per estratto il conteggio fatto dal MIUR, a pagina 12 del suddetto CCNI, dal quale si evince la ripartizione in caso di 11 posti residui al termine della fase provinciale:

Anno scolastico 2019-20 (posto dispari destinato alla mobilità)

Posti totali disponibili	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Posti destinati alla immissione in ruolo (aliquota 50%)	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
Posti destinati alla mobilità (aliquota 50%)	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9
di cui l'80% destinati ai trasferimenti	1	1	2	2	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	6	6	7
di cui il restante 20% destinati alla mobilità professionale	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2

33) Che, è documentalmente provato che il MIUR non ha destinato alle operazioni di trasferimento interprovinciale n. 10 posti comuni e n. 5 posti di lingua inglese, in quanto ha effettuato solo 39 trasferimenti interprovinciali nel posto comune rispetto ai 49 movimenti dovuti, e non ha effettuato nessun trasferimento interprovinciale nel posto di lingua inglese, nonostante la disponibilità dei 5 posti di lingua inglese da destinare ai trasferimenti tra province diverse, mentre ha correttamente applicato le aliquote contrattuali per la ripartizione dei posti di sostegno al termine della fase provinciale (I e II fase);

34) Che, la parte ricorrente non ha ottenuto il trasferimento interprovinciale richiesto anche a causa della violazione dell'applicazione delle aliquote contrattuali ai posti residui al termine dei movimenti provinciali, che ha determinato **10 trasferimenti tra province diverse in meno rispetto a quelli dovuti nei posti comuni**, che invece sono destinati erratamente alle immissioni in ruolo;



35) Che, in provincia di Messina, nell'a. s. 2019/20 hanno ottenuto il trasferimento interprovinciale nei posti comuni della scuola primaria, su un numero di posti inferiore rispetto a quelli disponibili, n.39 docenti tutti con diritto di precedenza e che dei medesimi si elencano di seguito coloro che hanno un punteggio inferiore rispetto a quello della ricorrente, pari a 81 punti, che non ha ottenuto il trasferimento richiesto, anche a causa del mancato riconoscimento della precedenza di legge di cui è beneficiaria e dell'errore nelle procedure:

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	PROVINCIA DI NASCITA	MOVIMENTO OTTENUTO	SCUOLA/PROVINCIA DI DESTINAZIONE	COMUNE DI DESTINAZIONE	DISTRETTO DI DESTINAZIONE	PRECEDENZA	PUNTEGGIO
URSO	CARMELA	16/02/1981	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEEE864015 - FRAZ. CAMARO SUPERIORE	F158 - MESSINA	029	Prevista dal C.C.N.I.	76,00
DI PIETRO	CINZIA FINA	06/07/1969	GR	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEEE871018 - VILLA LINA	F158 - MESSINA	028	Prevista dal C.C.N.I.	73,00
POLLINO	ROSARIA	10/09/1974	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEEE871018 - VILLA LINA	F158 - MESSINA	028	Prevista dal C.C.N.I.	71,00
VENTIMIGLIA	MARIA	05/10/1977	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEEE84602L - "GIUSEPPE COCCHIARA"	F251 - MISTRETTA	030	Prevista dal C.C.N.I.	69,00
LISTO	TIZIANA	01/09/1974	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEEE893015 - "LUIGI BOER"	F158 - MESSINA	028	Prevista dal C.C.N.I.	68,00
CARONE	FRANCESCO	03/08/1976	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEEE871018 - VILLA LINA	F158 - MESSINA	028	Prevista dal C.C.N.I.	63,00
PRINCIOTTA	CARMELINA	22/09/1964	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEEE83801L - CASTELL'UMBERTO	C051 - CASTELL'UMBERTO	032	Prevista dal C.C.N.I.	60,00
PULLELLA	CECILIA	16/04/1962	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEEE83801L - CASTELL'UMBERTO	C051 - CASTELL'UMBERTO	032	Prevista dal C.C.N.I.	60,00
RAGUSA	MARIA TERESA	06/04/1978	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEEE871018 - VILLA LINA	F158 - MESSINA	028	Prevista dal C.C.N.I.	55,00
DI NICOLO'	GIOVANNA	28/07/1975	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEEE871018 - VILLA LINA	F158 - MESSINA	028	Prevista dal C.C.N.I.	52,00
SCIAGURA	CONCETTA	06/06/1967	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEEE871018 - VILLA LINA	F158 - MESSINA	028	Prevista dal C.C.N.I.	52,00
PULEIO	MARIA GRAZIA	21/03/1979	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEEE822024 - SC.ELEMENTARE SS.ANNUNZIATA	F158 - MESSINA	028	Prevista dal C.C.N.I.	42,00
CANELLO	LAURA	09/10/1959	CL	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEEE864015 - FRAZ. CAMARO SUPERIORE	F158 - MESSINA	029	Prevista dal C.C.N.I.	41,00
GERLANDO	MARIA	25/02/1973	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEEE871018 - VILLA LINA	F158 - MESSINA	028	Prevista dal C.C.N.I.	41,00
PRESTIPINO	NATALE	24/04/1964	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEEE8AC018 - TREMESTIERI	F158 - MESSINA	029	Prevista dal C.C.N.I.	41,00
TINDIGLIA	ROSSANA	07/07/1971	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEEE83801L - CASTELL'UMBERTO	C051 - CASTELL'UMBERTO	032	Prevista dal C.C.N.I.	39,00
ISGRO'	ROSITA	22/02/1972	EE	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEEE878013 - S.PIRO PATTI	I086 - SAN PIERO PATTI	033	Prevista dal C.C.N.I.	38,00
PRESTIPINO	CARMELA	05/07/1968	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEEE84602L - "GIUSEPPE COCCHIARA"	F251 - MISTRETTA	030	Prevista dal C.C.N.I.	37,00
COSTANTINO	GRAZIELLA	14/07/1970	CT	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEEE83801L - CASTELL'UMBERTO	C051 - CASTELL'UMBERTO	032	Prevista dal C.C.N.I.	36,00
FILOCAMO	LAVINIA GRAZIA	14/02/1953	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEEE822024 - SC.ELEMENTARE SS.ANNUNZIATA	F158 - MESSINA	028	Prevista dal C.C.N.I.	36,00



PULLELLA	ANNA MARIA	24/09/1968	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEEE83801L - CASTELL'UMBERTO	C051 - CASTELL'UMBERTO	032	Prevista dal C.C.N.I.	36,00
COSTANZO	LORETTA	07/03/1976	CT	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEEE84701B - LONGI	E674 - LONGI	032	Prevista dal C.C.N.I.	33,00
AGNELLO	ENZA DANIELA	12/02/1976	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEEE83801L - CASTELL'UMBERTO	C051 - CASTELL'UMBERTO	032	Prevista dal C.C.N.I.	32,00
MACELI	LAURA	05/06/1973	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEEE871018 - VILLA LINA	F158 - MESSINA	028	Prevista dal C.C.N.I.	27,00
STARVAGGI	ROSELLA	14/10/1976	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEEE83801L - CASTELL'UMBERTO	C051 - CASTELL'UMBERTO	032	Prevista dal C.C.N.I.	27,00
VANFIORI	LAURA	11/09/1972	NA	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEEE894011 - BUON PASTORE - CRISTO RE	F158 - MESSINA	028	Prevista dal C.C.N.I.	23,00
GENOVESE	CONCETTA	22/06/1975	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEEE871018 - VILLA LINA	F158 - MESSINA	028	Prevista dal C.C.N.I.	8,00

36) Che, il MIUR, nella pubblicazione degli elenchi non qualifica e non rende noto il tipo di precedenza di legge di cui sono beneficiari i docenti, che indica sinteticamente con “*precedenza prevista dal CCNT*”, con la conseguente mancanza di trasparenza delle procedure;

37) Che, in provincia di Messina, diversi docenti senza precedenza di legge, concorrenti alla mobilità comunale e provinciale, con punteggio inferiore rispetto a quello della ricorrente sono stati trasferiti in sedi indicate in domanda dall'esponente, che non ha ottenuto il movimento richiesto, tra i quali si riportano in estratto i seguenti:

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	PROVINCIA DI NASCITA	MOVIMENTO OTTENUTO	SCUOLA/PROVINCIA DI DESTINAZIONE	COMUNE DI DESTINAZIONE	DISTRETTO DI DESTINAZIONE	PRECEDE NZA	PUNTEGGIO
BELCASTRO	MARIA	25/04/1980	CS	TRASFERIMENTO NEL COMUNE	MEEE830034 - CONO MICALE ALBERTI	B666 - CAPO D'ORLANDO	032		41,00
CASELLA	CONCETTA	01/01/1965	ME	TRASFERIMENTO NEL COMUNE	MEEE86703P - ME - VIA DEI MILLE, ISOL.88	F158 - MESSINA	029		12,00
MANGANO	SANTINA	25/10/1981	ME	TRASFERIMENTO NEL COMUNE	MEEE871018 - VILLA LINA	F158 - MESSINA	028		46,00
VARACALLI	MARIA ADELE	10/04/1968	TA	TRASFERIMENTO NEL COMUNE	MEEE8AE021 - BEATA EUSTOCHIA	F158 - MESSINA	028		18,00
BALLI'	MARIANGELA	04/06/1974	ME	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEEE86601R - GALATTI - PRIMARIA	F158 - MESSINA	029		39,00
FERRARA	CATERINA	22/12/1965	ME	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEEE871018 - VILLA LINA	F158 - MESSINA	028		33,00
PANARELLO	ANTONELLA	16/06/1972	ME	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEEE851013 - FRAZ. MILI S. MARCO	F158 - MESSINA	029		46,00
PARATORE	SANTINA	19/10/1972	ME	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEEE893015 - "LUIGI BOER"	F158 - MESSINA	028		36,00
RE	NICOLINA LUCIA	16/11/1959	ME	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEEE871018 - VILLA LINA	F158 - MESSINA	028		30,00
ROSATO	GIUSEPPA	29/01/1973	ME	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEEE86703P - ME - VIA DEI MILLE, ISOL.88	F158 - MESSINA	029		42,00
RUSSO	DONATELLA	21/12/1983	ME	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEEE886023 - SCUOLA PRIMARIA TAORMINA	L042 - TAORMINA	035		42,00
SIDOTI	ANNA MARIA	19/05/1981	ME	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEEE878013 - S.PIERO PATTI	I086 - SAN PIERO PATTI	033		37,00
TODARO	MARZIA	08/07/1982	ME	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEEE886023 - SCUOLA PRIMARIA TAORMINA	L042 - TAORMINA	035		24,00
VADALA'	VIVIANA	27/06/1976	ME	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEEE822024 - SC.ELEMENTARE SS.ANNUNZIATA	F158 - MESSINA	028		29,00
VIOLA	ENRICO	11/12/1977	SR	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEEE83302E - "A. CACCIOLA" - CENTRO	E014 - GIARDINI-NAXOS	035		28,00
VIOLETTI	LUCIA ROSA	20/07/1982	ME	TRASFERIMENTO	MEEE83801L -	C051 -	032		30,00



				PROVINCIALE	CASTELL'UMBERTO	CASTELL'UMBERTO			
--	--	--	--	-------------	-----------------	-----------------	--	--	--

38) Che, se il MIUR avesse operato nel rispetto del CCNI del 6.03.2019 ed avesse effettuato gli ulteriori 10 trasferimenti interprovinciali dovuti nei posti comuni disponibili, la ricorrente avrebbe ottenuto il trasferimento richiesto;

39) Che, se il MIUR avesse operato nel rispetto della L.104/92, riconoscendo il **diritto di precedenza spettante al docente per l'assistenza al padre con handicap grave, dalla medesima documentato nella domanda di mobilità e nel successivo reclamo presentato**, la ricorrente avrebbe, altresì, ottenuto il trasferimento richiesto in provincia di Messina, con priorità rispetto agli altri docenti con punteggio inferiore ed anche senza precedenza di legge;

§ § §

Sul trasferimento nel posto comune della scuola primaria nel comune di Bagheria (Pa) nell'a. s. 2019/20

40) Che, l'USP – AT Palermo ha pubblicato con decreto n.10235 del 24.06.2019 l'esito delle operazioni di mobilità di ogni ordine e grado avvenuti in provincia di Palermo per l'a. s. 2019/20; (allegato n.46)

41) Che, nell'a. s. 2019/20, nel comune di Bagheria (Pa), richiesto dalla ricorrente come scelta n.15 per l'ottenimento del trasferimento interprovinciale, hanno ottenuto il trasferimento interprovinciale nei posti comuni della scuola primaria, i seguenti docenti tutti con diritto di precedenza, ma con punteggio inferiore rispetto a quello della ricorrente, pari a 81 punti, che non ha ottenuto il trasferimento richiesto, anche a causa del mancato riconoscimento della precedenza di legge di cui è beneficiaria:

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	PROVINCIA DI NASCITA	MOVIMENTO OTTENUTO	SCUOLA/PROVINCIA DI DESTINAZIONE	COMUNE DI DESTINAZIONE	DISTRETTO DI DESTINAZIONE	PRECEDENZA	PUNTEGGIO
SALEMI	MARIANNA AURELIA	23/08/1971	PA	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	PAEE10206P - D.D. BAGHERIA III - PIRANDELLO	A546 - BAGHERIA	045	Prevista dal C.C.N.I.	38,00
ZARCONE	ANGELA	23/09/1979	PA	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	PAEE84901R - I.C. BAGHERIA IV ASPRA-SCORDATO	A546 - BAGHERIA	045	Prevista dal C.C.N.I.	40,00

42) Che, il MIUR, nella pubblicazione degli elenchi non qualifica e non rende noto il tipo di precedenza di legge di cui sono beneficiari i docenti, che indica sinteticamente con “*precedenza prevista dal CCNI*”, con la conseguente mancanza di trasparenza delle procedure;



43) Che il diritto di precedenza di cui è beneficiaria la ricorrente deve essere fatto valere anche nelle operazioni di mobilità tra province diverse da quella di Messina, ove risiede con il genitore, in quanto sede più vicina rispetto a quella di titolarità ove richiede di essere trasferita per potere accudire il padre con handicap grave, come si dirà in seguito;

44) Che, successivamente alla pubblicazione dei predetti movimenti l'USP Palermo ha ammesso di avere effettuato diversi errori nelle procedure di mobilità ed invece di ripubblicare l'elenco variato dei movimenti affidandone all'algoritmo la rettifica, con la correzioni degli input errati, ha modificato parzialmente i movimenti effettuati, ed ha pubblicato solo le singole variazioni con i decreti di rettifica allegati (allegato 47), con la conseguenza che in Provincia di Palermo, le operazioni di mobilità della scuola primaria non sono frutto di input errati e correzioni arbitrarie;

§§§

Sulle procedure di mobilità per l'a. s. 2019/2020 nella scuola dell'infanzia

45) Che la docente ha presentato anche **domanda di passaggio di ruolo alla scuola dell'infanzia**, alla quale ha allegato la documentazione attestante il diritto di precedenza per assistenza al padre disabile grave, che è stata convalidata dall'ufficio scolastico di Roma con 72 punti e senza il riconoscimento della precedenza spettante (allegati n.42 e n.43);

46) Che il MIUR non ha inviato l'email dell'esito del movimento richiesto alla scuola dell'infanzia e la ricorrente ha appreso di non avere ottenuto il passaggio di ruolo richiesto in quanto il suo nominativo non è presente nell'elenco pubblicato dall'USP – AT Messina, prot. n.10802 del 24.06.2019;

47) che in provincia di Messina il MIUR ha effettuato i seguenti passaggi di ruolo interprovinciali dalla scuola primaria alla scuola dell'infanzia di docenti senza precedenza di legge, che hanno superato la ricorrente, alla quale illegittimamente non è stato riconosciuto il diritto di precedenza di cui è beneficiaria ai sensi dell'art.33 commi 5 e 7 della L.104/92, per assistenza al padre con handicap grave, anche in tali procedure di mobilità:

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	PROVINCIA DI NASCITA	MOVIMENTO OTTENUTO	SCUOLA/PROVINCIA DI DESTINAZIONE	COMUNE DI DESTINAZIONE	DISTRETTO DI DESTINAZIONE	PRECEDENZA	PUNTEGGIO
ARCIDIACONO	AGATA RITA CARMELA	08/01/1969	CT	PASSAGGIO DI RUOLO INTERPROVINCIALE	MEAA86600E - IC "CANNIZZARO-GALATTI"ME	F158 - MESSINA	029		133,00
ARENA	MARIANGELA	28/03/1974	ME	PASSAGGIO DI RUOLO INTERPROVINCIALE	MEAA897006 - GIUSEPPE CATALFAMO	F158 - MESSINA	029		150,00
FARO	STEFANIA	09/04/1972	ME	PASSAGGIO DI RUOLO	MEAA88600Q - N.1"FOSCOLO"TAORMINA	L042 - TAORMINA	035		126,00



				INTERPROVINCIALE					
GIARRATANO	VINCENZINA	12/10/1971	AG	PASSAGGIO DI RUOLO INTERPROVINCIALE	MEAA86100B - N.13"A.LUCIANI"ME	F158 - MESSINA	029		130,00
MICARI	GRAZIA	11/11/1958	ME	PASSAGGIO DI RUOLO INTERPROVINCIALE	MEAA862007 - N.4 "G.LEOPARDI"ME	F158 - MESSINA	029		126,00
MUSUMECI	MARIA	26/05/1965	EE	PASSAGGIO DI RUOLO INTERPROVINCIALE	MEAA8AD00T - I.C. S.MARGHERITA MESSINA	F158 - MESSINA	029		124,00
NIZZA	GRAZIA	22/02/1969	TP	PASSAGGIO DI RUOLO INTERPROVINCIALE	MEAA86100B - N.13"A.LUCIANI"ME	F158 - MESSINA	029		131,00
PALAZZOLO	MARIA ELISABETTA	31/08/1965	ME	PASSAGGIO DI RUOLO INTERPROVINCIALE	MEAA8AD00T - I.C. S.MARGHERITA MESSINA	F158 - MESSINA	029		134,00
PECUNIA	SEBASTIANA	25/03/1963	TP	PASSAGGIO DI RUOLO INTERPROVINCIALE	MEAA86100B - N.13"A.LUCIANI"ME	F158 - MESSINA	029		124,00
TORRE	VENERA	18/07/1967	EE	PASSAGGIO DI RUOLO INTERPROVINCIALE	MEAA897006 - GIUSEPPE CATALFAMO	F158 - MESSINA	029		148,00

48) Che, la docente ha contestato anche tale mancato movimento con il reclamo in autotutela inviato con raccomandate a. r. del 6.07.2019 al MIUR e all'USP – AT Roma, rimasto senza riscontro; (Allegato n.13);

§ § §

49) Che, per quanto sopra, le procedure di mobilità nell'a. s. 2019/20, alle quali si è sottoposta la ricorrente sono illegittime, viziate e gravemente irregolari e devono essere annullate / dichiarate nulle e revocate per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

A) Violazione degli artt. 1 e segg. del CCNI concernente la mobilità del personale docente per l'a. s. 2019/20, nonché degli artt. 1 e segg. dell'O.M. n° n. 203 dell'8 marzo 2019; Violazione dell'art. 3 e segg. L. n°241 / 1990; Violazione del giusto procedimento – difetto assoluto di motivazione, dei presupposti, erroneità, arbitrarietà, contraddittorietà, illogicità, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta; Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione - Principio di uguaglianza dei cittadini lavoratori e del buon andamento della Pubblica Amministrazione - eccesso di potere - irragionevolezza ed illogicità; Violazione di legge dell'articolo 399 D.L. 297 / 1994 nelle procedure di assegnazione dei posti, assunzione mobilità; Violazione delle norme e dei principi di auto - organizzazione fissati dal D.L. 165 / 2001; Violazione di tutte le norme di legge e costituzionali in materia di trasparenza e buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione.

Come riferito in narrativa, che si richiama integralmente per brevità espositiva e che si intende qui di seguito riportato e trascritto, la ricorrente è titolare nel **posto comune** presso la scuola primaria "AURELIO POZZI" di Roma, cod.



RMEE85202Q, ed in atto è **in assegnazione provvisoria per l'a. s. 2018/19 presso l'Istituto Comprensivo "G. La Pira – D. Gentiluomo" di Messina fino al 31.08.2019**

La deducente si è sottoposta a mobilità interprovinciale nell'a. s. 2019/20 ed ha allegato alla domanda di trasferimento alla scuola primaria e di passaggio di ruolo alla scuola dell'infanzia la documentazione che attesta il diritto di precedenza di cui è beneficiaria per l'assistenza al padre con handicap grave (art. 3 comma 3 L.104/92) con cui convive e che assiste in via continuativa e permanente.

L'USP – AT di Roma ha convalidato la domanda di trasferimento nella scuola primaria della ricorrente con l'attribuzione di **81 punti** e la domanda di passaggio di ruolo alla scuola dell'infanzia con 72 punti, ma **non ha riconosciuto il diritto di precedenza alla stessa spettante nelle procedure di mobilità del corpo docente a causa di una illegittima previsione contrattuale secondo la quale tale tipologia di precedenza non spetta nelle operazioni di trasferimento del corpo docente tra province diverse (III fase), mentre è riconosciuta nelle medesime operazioni di trasferimento della I e II fase (comunale e provinciale), e non è prevista nelle operazioni di passaggio di ruolo.**

Con email del 24.06.2019, il MIUR in maniera generica ha comunicato alla ricorrente che non ha ottenuto il trasferimento richiesto nella scuola primaria, senza dare alcuna spiegazione del proprio operato e senza giustificare in alcun modo il mancato riconoscimento della precedenza di legge spettante alla ricorrente, mentre non ha comunicato alla ricorrente di non avere ottenuto il passaggio di ruolo alla scuola dell'infanzia.

La docente ha presentato reclamo in autotutela con raccomandate a.r. indirizzate al MIUR e all'USP – AT Roma, del 6.07.2019, che non ha avuto alcun riscontro.

Riguardo alle procedure di mobilità, in premessa sono stati rilevati, in provincia di Messina, errori nello svolgimento delle operazioni di mobilità che hanno determinato il mancato ottenimento del trasferimento interprovinciale richiesto dalla docente nell'a. s. 2019/20 nel posto comune della scuola primaria.

In particolare, come ampiamente argomentato in premessa e che qui si richiama per brevità, **il MIUR ha violato l'art.8, commi 5, 6 e 7 del CCNI del 6.03.2019**, in quanto non ha applicato in maniera corretta le aliquote contrattuali previste ai posti residui al termine dei movimenti provinciali (50% per immissioni in ruolo, 40% per trasferimenti interprovinciali e 10% per passaggi di ruolo), ed ha effettuato un numero inferiore di trasferimenti tra province diverse rispetto a quelli dovuti, sia nei posti comuni che di lingua inglese della scuola primaria.



In particolare **il MIUR, nell'a. s. 2019/20, non ha destinato alle operazioni di trasferimento interprovinciale n. 10 posti comuni, nei quali la deducete avrebbe potuto ottenere il movimento richiesto.**

Tale violazione è provata dall'applicazione delle aliquote contrattuali, per ogni tipologia di posto, alla somma tra il numero di movimenti (trasferimenti e passaggi di ruolo) nei posti comuni, di lingua inglese e di sostegno, pubblicati dell'USP – AT Messina, con decreto protocollo n.10809 del 24.06.2019, e il numero dei posti disponibili (comuni – lingua inglese – sostegno), al termine delle operazioni di mobilità del corpo docente dell'a. s. 2019/20, da destinare alle immissioni in ruolo, pubblicati dal medesimo ufficio scolastico il 17.07.2019, la cui somma determina il numero esatto dei posti residui al termine della fase provinciale (I e II fase) alla quale applicare le aliquote previste.

L'art. 8, commi 5 e 6, del CCNI del 6.03.2019 ha stabilito che, per l'a.s. 2019/20, il 50% dei posti residui al termine **dei movimenti provinciali sono destinati alle immissioni in ruolo e l'altro 50% è suddiviso tra i trasferimenti interprovinciali (pari al 40% dei posti residui) e i passaggi di ruolo (pari al 10% dei posti residui).**

Dall'analisi aggregata dei dati, contenuti nei predetti decreti, risulta evidente l'avvenuta violazione nell'a. s. 2019/20 delle aliquote contrattuali previste dalla contrattazione di mobilità per la scuola primaria nei posti comuni e di lingua inglese, in quanto in base all'art.8, commi 5 e 6, della contrattazione di mobilità il numero di immissioni in ruolo per ogni tipologia di posto (comune – inglese – sostegno) deve essere uguale alla somma del numero dei trasferimenti interprovinciali e del numero dei passaggi di ruolo riferito alla relativa tipologia di posto, ovvero il 50% dei posti residui al termine delle operazioni provinciali devono essere attribuiti alle immissioni in ruolo ed il 50% di tali posti residui devono essere ripartiti ai trasferimenti interprovinciali nella percentuale del 40% ed ai passaggi di ruolo nella percentuale del 10%.

Nel caso in questione, per quanto in premessa analiticamente descritto, nei posti della scuola primaria della provincia di Messina, per l'a. s. 2019/20:

- risultano effettuati 39 trasferimenti interprovinciali nei posti comuni nella scuola primaria, anziché 49, con la conseguenza che il MIUR ha errato nell'applicazione delle aliquote contrattuali ed ha effettuato 10 trasferimenti interprovinciali in meno in tale tipologia di posti;

- non risultano effettuati trasferimenti interprovinciali negli 11 posti di lingua inglese residui al termine della fase provinciale (I e II fase), con la conseguenza che il MIUR ha effettuato 5 trasferimenti provinciali in meno in tale tipologia di posti.



La parte ricorrente, pertanto, non ha ottenuto il trasferimento interprovinciale richiesto anche a causa della violazione dell'applicazione delle aliquote contrattuali ai posti residui al termine dei movimenti provinciali, che ha determinato un numero inferiore di trasferimenti tra province diverse rispetto a quelli dovuti nei posti comuni della scuola primaria.

Tale violazione si aggiunge a quella dell'illegittimo mancato riconoscimento della precedenza spettante alla ricorrente per l'assistenza al genitore con handicap grave, con il quale convive e del quale si occupa in via continuativa e permanente, in qualità di referente unico alla sua assistenza, e per il quale beneficia dei tre giorni di permesso retribuito mensile.

In premessa è stato ampiamente dimostrato che la ricorrente avrebbe ottenuto con certezza il trasferimento in provincia di Messina se il MIUR avesse riconosciuto il diritto di precedenza di cui è beneficiaria, in una delle sedi indicate nella domanda di trasferimento, sia in provincia di Messina che nel Comune di Bagheria (Pa), individuato come ultima sede preferita.

Inoltre è stato anche evidenziato che la deducente avrebbe potuto ottenere il passaggio di ruolo interprovinciale richiesto se il MIUR avesse riconosciuto il diritto di precedenza per l'assistenza al genitore con handicap grave anche in tale tipologia di movimenti, per i quali è invece illegittimamente negato.

Per brevità espositiva, si richiamano tutti i nominativi indicati in premessa dei docenti che, con punteggio inferiore e con precedenza prevista dal CCNI 2019/22, hanno ottenuto il trasferimento interprovinciale in una delle sedi indicate dall'esponente nella domanda di trasferimento e si richiamano, altresì, tutti i nominativi dei docenti che, senza alcuna precedenza di legge e con punteggio inferiore, hanno ottenuto il trasferimento nella fase provinciale (I e II fase) nell'a. s. 2019/20 in sedi elencate dalla ricorrente nella medesima domanda, che nonostante il punteggio superiore e la precedenza spettante per l'assistenza al disabile con handicap grave non ha ottenuto alcun trasferimento nell'anno scolastico in contestazione.

Si richiamano altresì tutti gli altri nominativi dei docenti che hanno ottenuto il trasferimento nel posto comune della scuola primaria nel Comune di Bagheria (Pa) e di tutti gli altri docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo alla scuola dell'infanzia, nell'a. s. 2019/20, senza precedenza di legge, nelle sedi della provincia di Messina, indicate dalla docente nella domanda di passaggio di ruolo alla scuola dell'infanzia, nelle quali non ha ottenuto il movimento richiesto a causa nell'illegittimo negato riconoscimento della precedenza di legge di cui è beneficiaria.



Le operazioni di mobilità nei posti comuni della scuola primaria in provincia di Messina per l'a. s. 2019/20, pertanto, sono state attuate in violazione dell'art.8 del CCNI 2019/22 ed in violazione della L.104/92.

Per quanto sopra, le operazioni di trasferimento interprovinciale in entrata nella provincia di Messina, effettuate dal MIUR per l'a. s. 2019/20, sono frutto di procedure viziate ed errate, che hanno determinato **un numero di trasferimenti interprovinciali, nei posti comuni della scuola primaria, minori rispetto ai posti effettivamente disponibili, che hanno** incrementato erratamente i posti disponibili per le immissioni in ruolo nell'anno scolastico in contestazione e che non hanno consentito il soddisfacimento della richiesta di trasferimento della ricorrente in provincia di Messina, anche a causa del mancato riconoscimento del diritto di precedenza di cui è beneficiaria.

Anche i trasferimenti operati nel comune di Bagheria (Pa) ed i passaggi di ruolo interprovinciali in provincia di Messina sono stati tutti effettuati dal MIUR in violazione della L.104/92.

Per quanto sopra, le operazioni di trasferimento nella provincia di Messina, effettuate dal MIUR per l'a. s. 2019/20, sono frutto di procedure errate che non hanno consentito il soddisfacimento della richiesta di trasferimento della ricorrente in provincia di Messina e nella sede scolastica di Bagheria (PA), così come le operazioni di passaggio di ruolo alla scuola dell'infanzia nelle sedi della provincia di Messina, anch'esse frutto di procedure illegittime che non hanno tenuto conto della precedenza di legge di cui è beneficiaria la ricorrente.

Inoltre, le operazioni di mobilità sono state effettuate dal MIUR in **violazione dell'art.470 del D.lgs. n. 297 / 1994**, in base al quale le nuove immissioni in ruolo devono essere effettuate **dopo il soddisfacimento prioritario delle istanze di trasferimento avanzate dai docenti di ruolo, sui posti residui, ovvero non richiesti.**

Quanto sopra si aggiunge **all'illegittimo soddisfacimento prioritario della mobilità comunale e provinciale rispetto a quella tra province diverse**, che ha dato luogo ai trasferimenti di cui all'allegato elenco pubblicato dall'USP – AT Messina (allegati n.36), che hanno determinato trasferimenti di docenti senza diritto di precedenza ed anche con punteggio inferiore, su posti che sarebbero spettati alla docente.

§ § §

Sull'illegittimità delle operazioni di mobilità per l'a. s. 2019/20

Il MIUR, attraverso le operazioni di mobilità per l'a. s. 2019 / 20 regolate dal CCNI 2019/22 e dall'Ordinanza Ministeriale n. 203 / 2019, in maniera illegittima, ha:



- determinato la una sequenza operativa delle operazioni di mobilità, all'art. 6 comma 2 della contrattazione, nel quale è previsto che le operazioni di mobilità territoriale e professionale si svolgono in tre distinte fasi (I fase: Trasferimenti all'interno del comune; II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia; III fase: mobilità territoriale interprovinciale, tra province diverse) con la conseguenza che, in maniera discriminatoria ed illegittima, le richieste di trasferimento nel comune ed all'interno della provincia sono soddisfatte prima di quelle tra province diverse, indipendentemente dal punteggio posseduto dai docenti, che possono essere superati anche da concorrenti alle medesime procedure con punteggi inferiori se partecipanti ad una fase di mobilità precedente;
- l'allegato 1 del CCNI 2019/22, "ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO", ha previsto una fase "propedeutica" alle operazioni, costituita da 7 sotto - fasi, ed ha suddiviso la procedura di mobilità in tre fasi operative consecutive, le prime due fasi riguardano la mobilità provinciale e la terza fase riguarda la mobilità tra province diverse, che a loro volta sono state ulteriormente suddivise in numerose ulteriori sotto - fasi, la cui correttezza degli esiti è illegittima, dubbia e non trasparente;
- ha limitato la scelta delle sedi esprimibili in domanda dai docenti a 15 preferenze;
- non ha comunicato quali fossero i posti vacanti e disponibili da potere richiedere al momento della presentazione delle domande di mobilità, obbligando i docenti a scelte "al buio", avulse da qualsiasi criterio, se non quello della ipotetica probabilità della disponibilità dei posti;
- non ha rispettato il criterio del punteggio, con la conseguenza che docenti con punteggi inferiori hanno ottenuto il trasferimento richiesto per il solo fatto di appartenere ad una fase o sotto - fase precedente rispetto ad un'altra;
- non ha rispettato il criterio di "vicinorietà" nell'esecuzione delle operazioni di mobilità;
- **ha negato, nelle operazioni di mobilità interprovinciale (III fase), il diritto di precedenza ai sensi dell'art. 33 commi 5 e 7 della L.104 / 92, ai docenti, referenti unici, che si occupano dei genitori disabili in situazione di gravità, bisognosi d'assistenza, riconoscendolo ai soli docenti sottoposti alla mobilità provinciale (I e II fase), con evidente discriminare;**



- ha negato delle operazioni di passaggio di ruolo il riconoscimento del diritto di precedenza previsto ai sensi dell'art.33 commi 5 e 7 della L.104/92;

- ha inviato comunicazioni di mancato trasferimento ai docenti per email carenti di qualsivoglia informazione e motivazione delle scelte adottate dalla P.A.

Nel caso in esame, inoltre, **le plurime violazioni del CCNI 2019/20 (che si applica alla mobilità oggetto del presente giudizio)**, ampiamente argomentate in premessa e dimostrabili documentalmente dal raffronto degli atti allegati, **hanno determinato il mancato trasferimento di parte ricorrente nelle sedi disponibili della provincia di Messina, e nella sede di Bagheria (Pa), nonché il passaggio di ruolo interprovinciale nelle sedi della scuola dell'infanzia della provincia di Messina**

§ § §

Sull'orientamento del Tribunale di Patti in ordine alle illegittimità delle procedure di mobilità adottate dal MIUR

Il Tribunale di Patti, in maniera uniformemente costante nelle decisioni assunte, ha ritenuto che le procedure di mobilità operate dal MIUR negli anni scolastici precedenti sono illegittime per le ragioni qui di seguito evidenziate.

Con **sentenza n. 860/2017, pubblicata il 22.05.2017, resa nel procedimento n. 2493/2016 R.G., il Giudice del Lavoro del Tribunale di Patti** (allegato n.16) ha ritenuto che:

- *“... tra i motivi di illegittimità dedotti dalla ricorrente, appare dirimente quello relativo alla mancanza di trasparenza e di ragionevolezza del provvedimento datoriale che non indica neanche le ragioni dei trasferimenti senza il rispetto del criterio meritocratico dei punteggi. Dai bollettini relativi ai movimenti interprovinciali prodotti dalla ricorrente, si evince che alcuni ambiti territoriali più vicini a quello di residenza, ed indicati in ordine progressivo di preferenza, sono stati assegnati a docenti con punteggi inferiori ...”;*

- *“... Appare ovvio che l'Amministrazione ha suddiviso i docenti in fasce e ha proceduto a trasferimenti totalmente avulsi dal criterio trasparente della meritocrazia e dei punteggi ed in violazione del principio dello scorrimento della graduatoria secondo l'ordine delle preferenze indicate dai candidati ...”;*

- *“... La condotta dell'Amministrazione appare, pertanto, posta in essere in violazione dei principi di rango costituzionale di buon andamento ed imparzialità*



della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), dell'art. 1, comma 108 legge n. 107/15 che concerne la necessità di rispettare l'ordine della tabella di vicinanza allegata all'Ordinanza Ministeriale, dell'Ordinanza ministeriale n. 241/16, nonché della legge n. 62/00 e dell'art. 13 contratto mobilità.”

“... Peraltro, non emerge il contenuto specifico dei parametri utilizzati per il funzionamento dell'algoritmo che ha gestito i movimenti e, in definitiva, non risulta possibile ricostruire le ragioni del trasferimento e del mancato rispetto dei criteri della graduatoria nonché dell'inosservanza dell'ordine di preferenza degli ambiti territoriali indicati nella domanda ...”.

Con la predetta Sentenza, il Tribunale di Patti ha accolto il ricorso in questione su istanza della scrivente difesa con l'annullamento dell'ingiusto trasferimento subito dalla ricorrente e con ordine al MIUR di provvedere al trasferimento spettante in altro ambito territoriale secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda e secondo il criterio dello scorrimento della graduatoria.

Oltre quanto sopra il Tribunale di Patti con **sentenza n.1278/2017 pubblicata il 19.07.2017, resa nel procedimento n. 190/2017 R.G.** (allegato n.17) ha censurato l'algoritmo che gestisce le operazioni di trasferimento dei docenti in quanto *“... non emerge il contenuto specifico dei parametri utilizzati per il funzionamento dell'algoritmo che ha gestito i movimenti e, in definitiva, non risulta possibile ricostruire le ragioni del trasferimento e del mancato rispetto dei criteri della graduatoria nonché dell'inosservanza dell'ordine di preferenza degli ambiti territoriali indicati nella domanda...”.*

§ § §

Sul mancato criterio del rispetto del punteggio

In maniera del tutto errata, infondata e contraria ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidatosi, il MIUR, per ognuna delle tre fasi di mobilità, crea una miriade di graduatorie tra i docenti interessati, una per ogni sede indicata dagli stessi nelle domande, che hanno identica posizione numerica, e successivamente confronta i punteggi dei ricorrenti.

Il MIUR non pubblica tali migliaia di graduatorie, con la conseguenza che i partecipanti alla mobilità non conoscono il posizionamento nelle varie graduatorie, una per ogni sede espressa in domanda, né con chi hanno concorso effettivamente alle procedure, ovvero chi sono gli altri docenti che hanno indicato le sedi richieste nello stesso ordine.



Infatti il **MIUR** al termine dell'elaborazione ignota, **pubblica e rende noto solo un elenco costituito dai risultati finali** di ogni procedura di raffronto tra sede espressa, posizione della sede nelle domande e punteggio di ogni docente in ognuna delle tre fasi (comunale – provinciale – interprovinciale), che non è una graduatoria. **Sul punto si è pronunciato il Tribunale di Termini Imerese con la sentenza del 14.11.2018 n.741/2018, resa nel procedimento n.111/2017.**

Il Giudice del Lavoro censurato il criterio misto del raffronto “*numerico posizionale*” delle varie sedi nelle domande e del punteggio dei docenti concorrenti alla mobilità, per ogni sede indicata nella stessa posizione rispetto agli altri: “*Il principio del merito informa in generale qualsiasi procedura concorsuale (anche applicata alla mobilità) e, quindi, il criterio del punteggio resta comunque prioritario rispetto a quello dell'ordine delle preferenze, per cui (in assenza di titoli di precedenza) per ciascuna preferenza indicata prevale l'aspirante con il punteggio più elevato, mentre l'ordine delle preferenze diventa decisivo solo a parità di punteggio. Una diversa interpretazione della norma collettiva violerebbe anche il principio generale di scorrimento delle graduatorie fondato sul merito. La procedura di mobilità, infatti, costituisce una procedura concorsuale di impiego, basata sulla redazione di graduatorie e, quindi, lo scorrimento della graduatoria vincola l'amministrazione (Cass. 15212/2013) e la violazione di tale principio dà luogo ad un'incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione delle sedi, incertezza che contrasta con i cardini dell'imparzialità e del buon andamento della P.A. (Cons. di Stato, Sez. IV, sent.5611/2011).*”

Sull'illegittimità del criterio “misto” si segnala anche la decisione del Collegio del **Tribunale di Pordenone** (n. cronol. 1066/2017 del 30/06/2017 - RG n. 207/2017), depositata in atti, che su reclamo dello scrivente difensore, ha espresso il seguente principio: “*... Si tratta di una scelta che sfugge a qualsivoglia spiegazione; non evincendosi dalla disciplina esaminata un criterio di assegnazione alternativo (e prevalente) rispetto a quello del punteggio (che nel suo ammontare non viene contestato dal MIUR)*” (allegato n.19).

Con ordinanza di accoglimento del 17/04/2018, cron. 754/2018, resa nel procedimento 931/2017 RG, il **Tribunale di Cuneo** ha, altresì, censurato il criterio “misto” affermando che l'unico criterio da seguire nei trasferimenti è quello del punteggio in quanto “*non emerge ragione espressa, eventualmente anche in deroga a criteri ordinari, per la quale il docente che abbia un punteggio superiore ad altro debba essere allo stesso pretermesso*” (allegato n.20).

Il criterio del punteggio, che rappresenta la sintesi della storia professionale, della anzianità e della specializzazione ed altro posseduto da ciascun docente è, pertanto,



l'unico criterio logico e legittimo nell'assegnazione di posti e nelle procedure di mobilità e l'utilizzazione del "criterio misto" per ogni fase della c.d. "preferenza numerico – posizionale" è del tutto arbitrario, causale e non risponde ai canoni di trasparenza, correttezza e buon andamento cui ogni P.A. deve attenersi.

In mancanza della conoscenza di posti disponibili, delle scelte fatte dagli altri concorrenti, ogni docente, nella individuazione delle sedi (senza l'attribuzione della priorità al punteggio posseduto) è rimesso ad una mobilità ed a procedure del tutto arbitrarie e causali che non rispondono ad alcun criterio logico e di equità (ordinanza Trib. di Pordenone in composizione collegiale, sez. Lavoro cron. 1066/17 del 30 giugno 2017 ed altre).

Nel caso in questione la ricorrente, con 81 punti e precedenza di legge, illegittimamente non riconosciuta dal MIUR nella III fase dei trasferimenti e nell'intera procedura di passaggio di ruolo, è stata superata da diversi docenti, anche con punteggio inferiore ed anche senza precedenza di legge, che hanno ottenuto il trasferimento nelle sedi della provincia di Messina e di Bagheria (Pa), indicate dalla deducente in domanda, sia della scuola primaria che della scuola dell'infanzia.

Sulla violazione del principio di uguaglianza (Art. 3 Cost.) e buon andamento (art. 97 Cost.)

In tale contesto, non v'è chi non veda **l'assoluta illegittimità degli atti in base ai quali sono stati disposti i trasferimenti in contestazione, risultando platealmente disattesi i fondamentali principi di rilievo costituzionale di uguaglianza (Art. 3 Cost.) e buon andamento (artt. 97 Cost.).**

È indubitabile, infatti, che laddove la P.A. si fosse attenuta ai criteri di legge evidenziati ed alle norme contrattuali, parte ricorrente, in virtù del punteggio correttamente attribuito e con il riconoscimento del diritto di precedenza di cui è beneficiaria, avrebbe sicuramente ottenuto il trasferimento interprovinciale in una delle sedi indicate in domanda, e non sarebbe stato superato dai predetti altri docenti, che invece hanno ottenuto il trasferimento, pur non essendo in possesso della precedenza di legge.

Ciò in assenza di qualsiasi esternazione da parte della P.A. in merito ai criteri ed agli elementi in base ai quali sono stati adottati i trasferimenti in contestazione, avuto particolare riguardo ai parametri di selezione posti a fondamento dell'algoritmo che ha governato le assegnazioni dei docenti.

Le operazioni di mobilità poste in essere dal MIUR sono, quindi, viziate da una grave mancanza di trasparenza, dovuta oltre che alla mancata pubblicazione delle



molteplici graduatorie, anche alla **carenza di informazioni in ordine alla scelta delle sedi verso le quali richiedere la mobilità.**

Tutti gli aspiranti, compreso la ricorrente, si sono trovati nell'oggettiva impossibilità di cogliere e verificare l'iter logico – giuridico seguito dal MIUR, per l'adozione delle determinazioni in contestazione, anche per la mancata conoscenza, al momento della presentazione della domanda di mobilità 2019 / 20, della reale disponibilità delle sedi esprimibili e dell'assoluto difetto di motivazione nella comunicazione del mancato trasferimento richiesto.

Le procedure adottate dal MIUR nelle operazioni di mobilità sono illegittime in quanto violano norme di legge e norme in materia di trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione, infatti, la

P.A. ha operato in maniera discriminatoria nell'individuazione delle sedi assegnate ai docenti trasferiti, nelle modalità di applicazione delle precedenze di legge, nella determinazione dei posti disponibili, non conosciuti dai partecipanti alla mobilità al momento di presentazione della domanda, nella risoluzione degli "errori" determinati dall'uso di un imprecisato "algoritmo", che ha mobilitato diversi docenti in posizioni non richieste o non spettanti, utilizzando farraginose modalità operative fatte di fasi e sotto - fasi, e determinando, nei fatti, un'assoluta impossibilità di verificare con certezza le procedure adottate, lasciando molto spazio alla discrezionalità personale, avulsa da qualsiasi criterio, nella definizione delle procedure, e riducendo i posti disponibili per i trasferimenti dei docenti tra province diverse.

Il MIUR, attraverso la creazione di fasi e sotto - fasi, che privilegiano alcune categorie di docenti rispetto ad altri, non utilizza l'unico criterio certo e legittimo, ovvero quello del punteggio, che renderebbe chiaro e trasparente tutte le procedure di mobilità, e non fornisce alcuna motivazione del proprio operato, comunicando asetticamente ai docenti che non hanno ottenuto il trasferimento richiesto, senza la relativa pubblicazione degli elenchi dei docenti esclusi e non soddisfatti.

Risulta evidente anche la perpetrata violazione dell'art. 3 della L. n.241 / 90, alla cui stregua, ogni provvedimento amministrativo deve essere congruamente motivato, indicando i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che ne hanno determinato l'adozione da parte della P.A.

Come da tempo chiarito in giurisprudenza, invero, *“ai sensi dell'art. 3 comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241, l'atto amministrativo deve recare l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, con la conseguenza che sussiste il difetto*



di motivazione quando non è possibile ricostruire il percorso logico giuridico seguito dall'Autorità emanante e sono indecifrabili le ragioni sottese alla determinazione assunta.” (Cfr. per tutte T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 21.06.11, n. 5479).

In sostanza, tale precetto normativo mira a consentire al privato la possibilità di vagliare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso una valutazione ex post dell'iter logico – valutativo seguito dall'amministrazione, con particolare riferimento ai presupposti di fatto e di diritto in base ai quali un determinato atto è stato posto in essere.

Nel caso di specie l'Amministrazione ha negato il trasferimento interprovinciale della parte ricorrente senza minimamente spiegare le ragioni poste a fondamento di siffatta determinazione, né tantomeno i motivi che hanno indotto ad assegnare docenti con punteggio inferiore e/o senza precedenza di legge in sedi richieste anche dalla parte deducente.

Anche il **Tribunale di Roma** si è espresso in tal senso con le ordinanze di accoglimento totale n. cronol. 3807 / 2017 e n. cronol. 3808 / 2017, entrambe del 16.01.2017, relative ai procedimenti RG n. 39830 / 2016 e RG n. 41266 / 2016, su ricorsi presentati dallo scrivente, relativi alla mobilità 2016 / 17, e che si allegano, assumendo, inoltre, che *“Risulta dunque che l'adozione e l'esecuzione del provvedimento oggetto di contestazione siano avvenute in violazione dei principi di rango costituzionale di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione, ai quali l'esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi.”* (allegati n.21 e n.22)

§ § §

Sulla violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale (art.1175 e 1375 c.c.), di trasparenza e di buon andamento della P.A. di cui all'art.97 cost. e sull'onere della prova a carico del MIUR

Il Tribunale di Ferrara, sezione lavoro, con sentenza n.83 del 28.04.2017, resa nel procedimento n.614/2016 R.G. ha censurato l'operato del MIUR nelle procedure di mobilità dell'anno scolastico 2016/17, sovrapponibile al caso in esame, in ordine alla violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale, di trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione e ha evidenziato che, in base al “principio di vicinanza della prova”, spetta al ministero, che ha a disposizione tutti i dati, dimostrare la correttezza del proprio operato.

Il Tribunale di Ferrara nella predetta sentenza ha precisato che *“Omettendo invece qualsiasi indicazione che possa consentire alla docente di ricostruire il percorso*



logico effettuato nella individuazione dell'insegnante da assegnare alla sede, il Ministero ha violato i generali principi di correttezza e buona fede contrattuale (art. 1175 e 1375 c.c.) che debbono informare la gestione del rapporto di lavoro con il personale dipendente; ha violato altresì il generale principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 Cost. Nel caso di specie la ricorrente ha infatti ricevuto solo una mail (doc. 3) del tutto priva di indicazioni atte a motivare la scelta dell'amministrazione scolastica. Tale omissione si traduce nella mancanza di qualsiasi forma di trasparenza nella procedura di mobilità; l'unico strumento valido per rispettare il criterio del punteggio più alto sarebbe stato infatti quello di predisporre le graduatorie ed applicare il meccanismo dello scorrimento della graduatoria ... Ad ogni buon conto, si ritiene, sotto altro e diverso profilo, che l'onere della prova della correttezza del suo operato gravava sul MIUR, il quale unico ha la disponibilità dei dati, considerando anche il principio di vicinanza della prova. Onere peraltro cui la docente ha comunque cercato di far fronte, proponendo all'amministrazione, prima della presentazione del presente ricorso, sia istanza di conciliazione sia istanza di autotutela, attraverso le quali ha cercato di interloquire con la parte datoriale, senza ricevere però risposta alcuna (v. docc. 4, 5 e 6 ric.). L'amministrazione scolastica dovrà dunque riconsiderare la posizione della ricorrente nel rispetto dei principi sopra evidenziati.” (allegato n.23).

Sul punto si richiamano i principi del **Tribunale di Vicenza** di cui all'ordinanza del 12.11.2016, che nel procedimento n.1591/2016 RG ha stabilito che per l'accoglimento del ricorso è sufficiente il requisito della “probabile fondatezza del diritto azionato, riferito alla illegittimità del provvedimento di assegnazione...” e che “... incombe sul MIUR l'onere di fornire la prova della corretta applicazione dei criteri di assegnazione delle sedi, onere che non è stato assolto, non essendo stata allegata l'esistenza di richiedenti titolari di un punteggio maggiore per ciascuno degli ambiti territoriali oggetto delle preferenze espresse dalla ricorrente...” e del **Tribunale di Firenze, con sentenza n. 574 / 2017 del 13.06.2017, resa nel procedimento n. 3313 / 2016 RG** che ha precisato come “parte ricorrente abbia assolto all'onere di allegazione e prova in merito alle circostanze relative alla sua posizione in comparazione con le posizioni degli altri colleghi: peraltro, **alla ricorrente non può chiedersi la dimostrazione di ulteriori circostanze rispetto all'unico fatto dalla stessa facilmente accertabile ovvero sia la circostanza di essere stata scavalcata da colleghi con punteggio inferiore.** Per contro, sarebbe stato onere di parte convenuta provare documentalmente il corretto operare dell'amministrazione ovvero sia che erano state stilate distinte graduatorie secondo l'ordine di preferenza. Pertanto deve



dichiararsi il diritto della ricorrente ad ottenere l'assegnazione della sede definitiva in ambito territoriale risultante dall'applicazione il criterio del punteggio più alto di cui al CCNI 2016/17, secondo l'ordine di preferenza espresso dalla ricorrente in domanda, con condanna dell'amministrazione al compimento di tutti gli atti idonei a tale scopo.” (allegati n.24 e n.25).

§ § §

b) Violazione del diritto di parte ricorrente ad ottenere il trasferimento nella Provincia di Messina o di Palermo ed in particolare ad essere trasferita in una sede vicina al luogo di residenza del disabile in situazione di gravità; illegittimità del mancato trasferimento interprovinciale in provincia di Messina o di Palermo; illegittimità della limitazione del soddisfacimento del diritto di precedenza nelle operazioni di mobilità tra province diverse; sulla violazione della L.104/92 in ordine al diritto assoluto del disabile in condizione di gravità ad essere assistito dal lavoratore – referente unico; violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; sul diritto di parte ricorrente di essere trasferita anche in sovrannumero nel luogo più vicino al familiare da assistere.

L'illegittima utilizzazione e adozione della procedura prevista dal CCNI 2019/22, ha viziato integralmente e nei suoi stessi presupposti le operazioni di mobilità (comunali, provinciali e interprovinciali), in quanto ha assegnato posti a soggetti che non hanno diritto di precedenza, così come sopra esposto, creando un effetto “a cascata” ed annullando i posti per i soggetti effettivamente titolari di tali precedenza di legge, che si sono visti negare la mobilità richiesta.

Come riferito ampiamente in premessa, **la docente è titolare di diritto di precedenza ai sensi dell'art. 33 commi 5 e 7 della L.104/92, in quanto è figlia convivente - referente unico all'assistenza del padre, Sig. Princiotta Carmelo** nato a San Fratello (Me) 13.01.1939, di anni 80, vedovo, che è portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art.3 comma 3 della L.104/92, come da verbale dell'INPS del 20.12.2018, non soggetto a revisione, con i requisiti di cui all'art. 381 del D.P.R. 495/1992, in quanto invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e dell'art. 8 della L. 449/1997, in quanto portatore di handicap con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, nonché titolare di indennità di accompagnamento dal 2018 (allegato n.4).

Il nucleo familiare della ricorrente è residente in Via Cirino Scaglione n. 105/A di San Fratello (ME), ed è costituito dall'Ins. Marianna Princiotta, dal padre disabile grave, Sig. Carmelo Princiotta, dal marito Gino Calanni Macchio, e dalla figlia Annalisa Calanni Macchio di 8 anni, come risulta nel certificato cumulativo per



situazione di famiglia e residenza, rilasciato dal Comune di San Fratello (allegato n.5);

La ricorrente, pertanto, **è figlia referente unico** all'assistenza del padre ed è **l'unico soggetto che fruisce dei tre giorni di permesso** retribuito mensile, come risulta dalla Determina prot. 2312/Fp del 14.03.2019, emessa dall'I. C. "La Pira – Gentiluomo" di Messina (allegato n.9), e che ha diritto a fruire del **congedo straordinario** per l'assistenza al disabile grave.

L'esponente assiste in maniera continuativa il padre che **non è ricoverato** in maniera permanente strutture sanitarie, istituti specializzati o altro e non usufruisce di alcuna assistenza domiciliare da parte dell'ASL di competenza.

La ricorrente ha autocertificato in allegato alla domanda di trasferimento presentata telematicamente tramite il portale del MIUR, istanze online, di prestare **assistenza continuativa, globale e permanente** al padre ed ha **documentato di essere l'unica figlia convivente e referente unico all'assistenza del padre, vedovo e disabile grave con diritto di precedenza ai sensi dell'art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, allegando all'uopo tutta la documentazione necessaria** (allegato n.10).

L'art. 13, comma 1, punto IV, del CCNI 2019/22, illegittimamente nega il riconoscimento del diritto di precedenza per assistenza ai genitori con disabilità grave (art.3 comma 3 L.104/92) ai docenti che si sottopongono a mobilità tra province diverse, in quanto prevede che *"Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto ad **usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria**, fermo restando il diritto a presentare la domanda di mobilità."*, mentre consente ai docenti concorrenti nella I e II fase (comunale - provinciale) delle medesime procedure di potere partecipare con diritto di precedenza per l'assistenza ai genitori con handicap grave: *".. Successivamente, viene riconosciuta la precedenza per l'assistenza al coniuge (7) e, **limitatamente ai trasferimenti nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella II fase dei trasferimenti, al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità. ..**"*.

Il medesimo articolo individua i seguenti **tre requisiti** per il riconoscimento del **ruolo di referente unico all'assistenza del genitore**, in assenza dei quali la precedenza prevista e limitata alla I e II fase delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2019/20 non può essere riconosciuta nemmeno in tali fasi: *"In caso di figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico, la precedenza viene riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate condizioni:*

1. documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi



oggettivi;

2. documentata impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l'effettiva assistenza nel corso dell'anno scolastico.

La documentazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l'unico figlio convivente con il genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall'interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni (8).

3. essere anche l'unico figlio che ha chiesto di fruire periodicamente nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza (9) ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/2001.”

Nel caso in esame, al fine della sussistenza dello status di referente unico all'assistenza del genitore disabile grave, in allegato alla domanda di trasferimento, sono state prodotte le autocertificazioni con le quali il padre della ricorrente ha dichiarato di essere vedovo dal 6.12.2010, di essere residente con la figlia, nonché parte del nucleo familiare della docente, e la ricorrente ha dichiarato di essere l'unico figlio convivente con il padre disabile da assistere e di essere l'unico soggetto che fruisce dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per assistenza al padre con handicap grave, ed ha effettuato altre dichiarazioni in ordine alla necessità di assistenza del padre ed al suo stato di salute, oltre ad avere prodotto altri documenti ed autocertificazioni al fine di attestare con maggiore chiarezza di essere l'unico familiare che assiste il padre in maniera continuativa e permanente.

Il predetto art. 13 comma 1, punto IV, del CCNI 2019/22, precisa che per usufruire della precedenza, ai sensi dell'art. 33 co. 5 e 7 della L. 104/92, “In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili (5) ovvero **una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di domicilio dell'assistito**”, con la precisazione che “Per posto richiedibile si intende l'esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell'interessato, a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo.”



Per quanto sopra disposto, la docente ha indicato come prima sede per il trasferimento l'istituto di Acquedolci (Me), che comprende le sedi scolastiche di Acquedolci e di San Fratello, ove deve prestare assistenza al padre.

La negazione del riconoscimento del beneficio del diritto di precedenza per l'assistenza al disabile in condizione di gravità posta dall'art. 13, comma 1, punto IV, della contrattazione nei confronti dei docenti che si sottopongono a mobilità tra province diverse è illegittima ed anche illogica, in quanto nei impedisce nei fatti il riavvicinamento al disabile grave da assistere, come attestato dal Tribunale di Torino in composizione collegiale nell'ordinanza di accoglimento n.4438/2019 dell'8.03.2019, resa in un procedimento analogo, di cui si dirà in seguito.

E' altresì illegittima la previsione contrattuale secondo la quale nei passaggi di ruolo non è possibile indicare il diritto di precedenza spettante per l'assistenza al genitore con disabilità grave, in violazione della L.104/92.

Quanto sopra dimostra che la ricorrente, unico soggetto convivente con il disabile grave, deve assistere in via continua e permanente il padre, avendo diritto ad ottenere la sede di lavoro più vicina al luogo di residenza dello stesso.

§ § §

SULL'ILLEGITTIMA LIMITAZIONE DEL DIRITTO DI PRECEDENZA

PREVISTO DALL'ART.33 COMMI 5 E 7 DELLA L. 104/92 NELLA

MOBILITA' INTERPROVINCIALE PER L'A. S. 2019/20 e

SULL'INTERRUZIONE DELL'EFFETTIVA ED ATTUALE ASSISTENZA,

ANCHE DI TIPO MORALE, ALLA PERSONA CON HANDICAP GRAVE.

Nella domanda di trasferimento interprovinciale nella scuola primaria e di passaggio di ruolo interprovinciale alla scuola dell'infanzia, per l'a. s. 2019 / 20, che parte ricorrente ha presentato, non era prevista la possibilità di dichiarare il suddetto diritto di precedenza spettante.

La stessa la procedura online di inoltro e compilazione della domanda, infatti, lo impediva causa della limitazione prevista dall'art.13 del CCNI in contestazione.

L'art. 13 del CCNI 2019/21, al comma 1 "SISTEMA DELLE PRECEDENZE", punto IV ("ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE"), illegittimamente prevede che viene riconosciuto il diritto di precedenza ai sensi dell'art. 33 commi 5 e 7 della L. 104 / 92 ***"Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto ad usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria."***



L'art. 14 del CCNI 2019/21, che riguarda l'ASSISTENZA AI FAMILIARI DISABILI, chiarisce ulteriormente l'illegittima previsione contrattuale e stabilisce che *“Il personale scolastico (parente, affine o affidatario) che intende assistere il familiare ai sensi dell'art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104 / 92, in qualità di referente unico, **non è destinatario di una precedenza nell'ambito delle operazioni di mobilità**; al fine di realizzare l'assistenza al familiare disabile, il personale interessato partecipa alle operazioni di assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal CCNI sulla mobilità annuale.”*

La modulistica online della domanda di mobilità 2019, pertanto, ha permesso di esprimere tale preferenza esclusivamente al docente che usufruisce della precedenza prevista dall'art. 33, commi 5 e 7 L. 104 / 92, nei limiti previsti dall'art. 13, comma 1, punto IV del contratto mobilità, ovvero al docente, figlio individuato referente unico, che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità, **limitatamente ai trasferimenti nella stessa provincia.**

Tale limitazione comporta l'illegittima esclusione dal beneficio del riconoscimento della suddetta precedenza nei trasferimenti interprovinciali, nonché nei passaggi di ruolo, per i quali non è prevista.

La natura di tale norma (art. 33 L. 104 / 92) è chiaramente di “NORMA IMPERATIVA”, in quanto collocata all'interno di una legge contenente “i Principi dell'Ordinamento in materia di diritti, integrazione sociali, e assistenza delle persone handicappate”, che attua le garanzie del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia delle persone handicappate, la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, nonché tutti i principi di rango costituzionale in materia di tutela del cittadino e della persona umana.

Inoltre, le norme sulla tutela della disabilità si pongono quali ***“Lex Specialis”*** rispetto alle norme di carattere generale in materia di assegnazione e trasferimenti e giammai possono essere soppresse da norme di rango inferiore, come quelle previste dal CCNI del 6.03.2019, che ne limitano il riconoscimento.

Di tale avviso è il **Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina** che, nella **sentenza n.1097/2018 del 19.09.2018**, resa nel procedimento **n. 4245 / 2016 R.G.**, in accoglimento delle istanze dello scrivente difensore, ha stabilito che “... la legge 5 febbraio 1992 n. 104 *“Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”* *“detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata”* (art. 2). Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della citata legge “... è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa



e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione” e comma 3 “qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione la situazione assume connotazione di gravità”. Nell'ambito della legge citata sono previste alcune agevolazioni a tutela della persona portatore di handicap, in particolare ai sensi dell'art. 33, comma 5, **“il lavoratore di cui al comma 3 (dipendente, pubblico o privato, che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti) ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”**. Come evidenziato anche da questo Tribunale, con argomentazioni condivise da questo giudice, **“La ratio della norma va individuata, evidentemente, nell'esigenza di evitare l'interruzione dell'effettiva ed attuale assistenza, anche di tipo morale, prestata alla persona handicappata, che potrebbe avere negative ricadute sullo stato fisico e psichico della stessa. Ed infatti, il diritto di scelta della sede più vicina e il diritto di non essere trasferito senza il proprio consenso presuppongono un rapporto di assistenza in atto”** (Trib. Messina, sez. lav., ord. 21 novembre 2011). La Corte di Cassazione ha precisato che **“il principio di diritto per cui la norma di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 5, sul diritto del genitore o familiare lavoratore “che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato” di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, è applicabile non solo all'inizio del rapporto di lavoro mediante la scelta della sede ove viene svolta l'attività lavorativa, ma anche nel corso del rapporto mediante domanda di trasferimento. La ratio della norma è infatti quella di favorire l'assistenza al parente o affine handicappato, ed è irrilevante, a tal fine, se tale esigenza sorga nel corso del rapporto o sia presente all'epoca dell'inizio del rapporto stesso. La norma in esame pone quale condizione per il godimento del diritto da essa previsto, oltre allo stato di handicappato del parente o affine da assistere, la continuità dell'assistenza”** (Corte Cass, 18 dicembre 2013 n. 28320). Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione **“Il diritto a scegliere la sede di lavoro attribuito dall'art. 33, comma 5, legge n. 104 del 1992 ai familiari di soggetti portatori di handicap non è assoluto, potendo essere esercitato**



«ove possibile»: in applicazione del principio del bilanciamento degli interessi, non può essere fatto valere qualora il suo esercizio leda in misura consistente le esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro, poiché in tali casi, soprattutto per quanto attiene ai rapporti di lavoro pubblico, potrebbe determinarsi un danno per la collettività»(Cass. Civ. 15 gennaio 2016 n. 585)”. (allegato n.26).

Nel caso in esame numerosi docenti che hanno concorso alle operazioni di mobilità provinciale, senza diritto di precedenza, hanno ottenuto il trasferimento in una delle scuole della provincia di Messina richiesti dalla parte ricorrente in domanda, anche con l’indicazione dei Comuni, che illegittimamente, sebbene con punteggio maggiore, si è vista negare la priorità nel soddisfacimento delle proprie richieste per il solo fatto che il contratto di mobilità ha negato il riconoscimento del diritto di precedenza ai docenti – referenti unici all’assistenza ai genitori con handicap in condizioni di gravità nelle operazioni di mobilità della III fase interprovinciale.

Numerosi docenti, inoltre, con precedenza di legge, ma con punteggio inferiore rispetto a quello della ricorrente hanno ottenuto il trasferimento interprovinciale in sedi richieste dall’esponente.

Oltre quanto sopra l’illegittimo mancato riconoscimento della precedenza di legge di cui è beneficiaria parte ricorrente, anche nella mobilità professionale, hanno determinato il mancato passaggio di ruolo dell’esponente nei posti comuni della scuola dell’infanzia della provincia di Messina, che sono stati tutti destinati a docenti senza diritto di precedenza.

Ogni contraria interpretazione e/o diversa applicazione della norma comporta un’evidente discriminazione (oltre che violazione di legge) il cui controllo è rimesso al Giudice, sia sul rispetto dei divieti legali di discriminazione, che sugli altri limiti che definiscono il potere di trasferimento del datore di lavoro, condizionandolo ai requisiti ed alle modalità procedurali stabilite dalla legge (art. 2103 c. c, articolo 15, primo comma, lettera b), della legge 20 maggio 1970 n. 300 - statuto dei lavoratori) e dalla contrattazione collettiva (Corte Costituzionale n. 28 / 1998).

Il Giudice del Lavoro del **Tribunale di Patti**, inoltre, ha formulato le seguenti chiare e logiche considerazioni in ordine a doglianze dello stesso tenore di quelle avanzate nell’odierno ricorso, relative alle procedure di mobilità degli anni precedenti, con la **sentenza di accoglimento n.1092/2018** pubblicata il 23.07.2018, resa nel procedimento **n.4538/2017 R.G.** della quale, per comodità di consultazione, si trascrive il passaggio più rilevante: *“l’art. 13 punto IV del CCNI sulla mobilità del personale docente per l’a. s. 2016/17, riproposto anche nel CCNI*



relativo alle operazioni di mobilità per l'a. s. 2017/2018, risulta contrario a norme imperative e determina delle disparità non giustificate. Tale disposizione, infatti, attribuisce un generale diritto di precedenza, in ogni fase dei trasferimenti, “ai soli genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità” e riconosce il diritto di precedenza del “figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità limitatamente ai trasferimenti nella stessa provincia”. In sostanza, nel caso di trasferimento interprovinciale la citata norma contrattuale non riconosce la precedenza in relazione alla necessità di assistere un genitore in condizioni di disabilità grave. E ciò, a fronte del diritto della ricorrente “a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere” (art. 33 co. 5 l. n. 104/92), specificamente garantito anche dallo stesso CCNI mobilità. Tanto premesso, va rammentato che la L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, come modificato dalla L. n. 53 del 2000, e, successivamente, dall’articolo 24, comma 1, lettera b), della legge 4 novembre 2010, n. 183, prevede che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado (...) “ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”. A sua volta, l’art. 601 d.l.vo 16.4.1994 n. 297 – testo unico in materia di istruzione – stabilisce che “gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico” (co. 1) e che “le predette norme comportano la precedenza all’atto della nomina in ruolo, dell’assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità” (co. 2).

L’interpretazione si giova dei ripetuti interventi della Corte costituzionale, con i quali è stato chiarito che la L. n. 104 del 1992 ha sicuramente un particolare valore, essendo finalizzata a garantire diritti umani fondamentali, e tuttavia l’istituto di cui al cit. articolo 33, comma 5, non è l’unico idoneo a tutelare la condizione di bisogno della “persona handicappata”, né la stessa posizione giuridica di vantaggio prevista dalla disposizione in parola è illimitata, dal momento che, anzi, la pretesa del parente della persona handicappata a scegliere la sede di lavoro più vicina è accompagnata dall’inciso “ove possibile” (C. Cost. n. 406 del 1992, n. 325 del 1996, n. 246 del 1997, n. 396 del 1997). Nel più recente intervento sulla norma, è stato specificamente precisato che la possibilità di applicazione può essere legittimamente preclusa da principi e disposizioni che, per la tutela di rilevanti interessi collettivi, non consentano l’espletamento dell’attività lavorativa con determinate dislocazioni territoriali (C. Cost. n. 372 del 2002). Le posizioni espresse dal Giudice delle leggi hanno ispirato l’orientamento della Suprema Corte,



che ha ribadito il principio secondo cui il diritto di scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio non è assoluto e privo di condizioni, in quanto l'inciso "ove possibile" richiede un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto, con il recesso del diritto stesso ove risulti incompatibile con le esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro, in quanto in tali casi - segnatamente per quanto attiene ai rapporti di lavoro pubblico -potrebbe determinarsi un danno per la collettività (Cass. 829/2001, 12692/2002 e da ultimo, Cass. civ. Sez. Unite Sent., 27.03.2008, n. 7945). A fronte della natura imperativa di tali disposizioni di tutela, che riguardano indistintamente tutti i congiunti di portatore di handicap grave, che siano referenti unici per l'assistenza, non vi sono motivi per differenziare la fruibilità del diritto di precedenza a seconda della natura della parentela. E, a maggior ragione, nel caso in cui la parentela sia nel medesimo grado, come nel caso di specie. Conseguentemente, l'art. 13 punto IV del CCNI sulla mobilità del personale docente per l'a. s. 2016/17, nonché l'analoga disposizione prevista nel CCNI per la mobilità 2017/2018, nella parte in cui limitano ai soli trasferimenti nell'ambito provinciale il diritto di precedenza del figlio referente unico per l'assistenza del genitore in condizioni di disabilità grave, limitano in maniera significativa l'effettività dei diritti riconosciuti dalle norme imperative appena richiamate, senza alcuna giustificazione. Peraltro, tale limitazione risulta palesemente priva di razionale giustificazione, se si considera che il diritto di precedenza è invece pienamente riconosciuto ai genitori di figli disabili. Dunque, la disposizione contrattuale è altresì fonte di ingiustificata disparità tra soggetti in posizioni del tutto analoghe (i genitori che devono assistere i figli disabili).

Le disposizioni contrattuali per la mobilità dei docenti per l'a. s. 2016/2017 appena richiamate appaiono dunque illegittime e vanno disapplicate, ..." (allegato n.27).

Quanto sopra riportato chiarisce l'illegittimità dell'art.13, comma 1 – punto IV e dell'art.14 della contrattazione di mobilità, che negano il riconoscimento del beneficio della precedenza previsto dall'art.33, commi 5 e 7 della L. 104 / 92 ai docenti concorrenti alla mobilità tra province diverse, e la violazione dell'art. 601 del D.lvo 297 / 1994 (T.U. in materia di istruzione), secondo il quale gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104, concernente l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo, ed anche (co.2) in sede di mobilità.

La contrattazione di mobilità, quindi, non può subordinare alle esigenze organizzative dell'amministrazione il diritto al trasferimento di sede, stabilito dalla legge 104 del 1992, del dipendente che assiste un familiare disabile, poiché il diritto all'assistenza del disabile verrebbe cancellato dalla mera affermazione dell'interesse



organizzativo o economico del datore di lavoro (Tribunale di Vercelli, ordinanza del 12.01.2017, allegato n.28).

§ § §

**SUL DIRITTO ASSOLUTO DEL DISABILE ALL'ASSISTENZA E SUL
MUTATO ORIENTAMENTO DELL'INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA
DELL'INCISO "OVE POSSIBILE", DI CUI ALL'ART.33 L.104/92, CON
CONSEQUENTE DIRITTO DEL FAMILIARE CHE PRESTA ASSISTENZA
AD UN POSTO DI LAVORO IN UNA SEDE PIU' VICINA POSSIBILE AL
DOMICILIO DELL'ASSISTITO.**

Sul **"bilanciamento di interessi"** tra l'assistenza dovuta per legge al portatore di handicap in condizione di gravità e le esigenze economiche ed organizzative della Pubblica amministrazione si precisa che **nessun danno per la collettività discende dal trasferimento e conseguente riavvicinamento della parte ricorrente al familiare disabile grave da assistere** in quanto, per la natura del rapporto di lavoro, i docenti possono variare la sede d'insegnamento anche annualmente, in via temporanea o definitiva, senza alcun pregiudizio per il datore di lavoro, che attinge ad altra risorsa lavorativa con medesimi titoli abilitativi.

Sulla questione si è espressa anche la **Suprema Corte di Cassazione, con sentenze successive all'anno 2008 (cfr Cass., 18.12.2013, n. 28320 e Cass. N. 25379/2016)**, che hanno superato il precedente orientamento restrittivo, che considerava non assoluto il diritto del lavoratore di potere scegliere *"ove possibile"* la sede di lavoro più vicina al familiare disabile da assistere, ed hanno chiarito che garantire un'assistenza effettiva e continuativa al disabile è sicuramente superiore al diritto del datore di lavoro di mantenere la risorsa entro una determinata sede aziendale.

Sul punto si richiama e produce in allegato l'**Ordinanza del Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, del 23.02.2018, Cron. 475/2018 – RG 1431/2017**, che in una fattispecie analoga a quella in esame ha ritenuto la violazione della L. 104/92 e delle norme e principi di rango costituzionali (allegato n. 29).

Nello specifico, il Collegio con il predetto provvedimento ha affermato *"... La risoluzione della controversia dipende semmai dall'interpretazione della L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, come modificato dalla L. n. 53 del 2000, e, successivamente, dall'articolo 24, comma 1, lettera b), della legge 4 novembre 2010, n. 183, secondo cui il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado (...) "ha diritto a scegliere, **ove possibile**, la sede di lavoro più*



vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede ... **Orbene, venendo alla fattispecie in esame, deve preliminarmente disattendersi l'orientamento giurisprudenziale, ormai minoritario, secondo cui il beneficio di cui all'art. 33, comma 5, l. 104/92, anche dopo le modifiche introdotte dagli artt. 19 e 20 della l. n. 53 del 2000, in favore del familiare che assista con continuità un parente handicappato, è concedibile unicamente in fase di prima scelta della sede lavorativa (all'atto cioè dell'assunzione e non anche, come nella specie, in sede di trasferimento), aderendo il Collegio al più recente indirizzo che estende il beneficio in parola anche alle ipotesi di richiesta di trasferimento per sopravvenuta situazione di handicap (valga per tutte, Cass., 18.12.2013, n. 28320) ...** Si ritiene infatti che le clausole del citato CCNI, nel limitare la preferenza accordata al docente figlio e referente unico che assista con continuità il genitore in stato di handicap grave alla sola mobilità annuale (ovvero alla sola assegnazione provvisoria per un anno), escludendola invece nella mobilità definitiva (ovvero richiesta di trasferimento in altra sede di servizio definitiva), e, parimenti, nel limitare il diritto di scelta prioritaria del dipendente nella suddetta situazione alla sola mobilità provinciale, accordandolo invece, in sede di mobilità extra - provinciale, solo ai genitori di figli disabili, violino la norma imperativa del citato art. 33 l. 104/1992 e succ. mod., come interpretato dalla Suprema Corte di Cassazione, anche alla stregua della normativa sovranazionale e comunitaria. Ed invero, **la norma di cui all'art. 33 cit. “deve essere interpretata in termini costituzionalmente orientati – alla luce dell'art. 3, secondo comma, Cost. dell'art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 sui diritti dei disabili, ratificata con legge n. 18 del 2009 – in funzione della tutela della persona disabile” (Cass. N. 25379/2016): il diritto del disabile all'assistenza – tutelato tramite l'assegnazione del familiare che gli presta assistenza nel posto di lavoro sito nel luogo il più vicino possibile al domicilio dell'assistito – È UN DIRITTO ASSOLUTO, tanto da determinare un'interpretazione restrittiva dell'inciso “ove possibile” di cui all'art. 33 cit., tale cioè da comprendere solo i casi di effettiva e motivata sussistenza di superiori esigenze pubblicistiche, non invece da includere in detta accezione l'astratto e generico contemperamento di esigenze di diversa natura di altri lavoratori, che pure aspirino all'assegnazione di quel posto, non usufruendo della preferenza ex art. 33 cit. L'art. 33 L. 104/92, poi, non effettua distinzioni tra i familiari effetti da handicap grave all'interno dell'ambito di tutela concesso (se non con il prevedere che ciascuno dei**



genitori di figlio disabile abbiano diritto, alternativamente, il diritto ai permessi), in particolare non distinguono il grado di parentela quanto al diritto all'assegnazione del posto di lavoro nella località più vicina alla residenza dell'assistito, con la conseguenza che il differente regime previsto in sede di mobilità tra docenti genitori di figli disabili da un lato e docenti figli referenti unici che assistono con continuità il genitore disabile dall'altro appare del tutto irragionevole.

Tale impostazione, d'altronde, trova conferma nella disciplina speciale di cui al già citato art. 601 D.lgs. 297/94 che, nel prevedere che le norme di cui agli artt. 21 e 33 della L. 104/92, "si applicano al personale di cui al presente testo unico" stabilisce che le stesse "comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità" senza distinzioni tra mobilità inter o extra provinciale. E, se è vero che l'art. 601 cit. rinvia all'art. 33 della L. 104/92 e quindi anche all'inciso "ove possibile", locuzione che la giurisprudenza interpreta come esigenza pubblica ad un assetto della PA rispondente a ragioni di economia e migliore organizzazione, è altresì vero che il medesimo art. 601, riferendosi alla "precedenza ... in sede di mobilità", come condivisibilmente affermato dal Tribunale di Genova, "non incide sulla scelta della sede di lavoro ma sulla precedenza alla scelta, circostanza del tutto neutra per la PA" (Tribunale di Genova, ordinanza del 30.11.2016).

In definitiva – non avendo il Ministero neppure dedotto l'eventuale indisponibilità di posti negli Istituti e negli Ambiti richiesti dalla ricorrente nella domanda (e limitandosi ad evidenziare la sussistenza di un generico interesse pubblico alla tutela del buon funzionamento degli uffici e del prestigio dell'amministrazione, interesse che sarebbe stato ostativo del chiesto diritto di precedenza) – va affermata la sussistenza del fumus del diritto vantato dalla reclamante che, dal canto suo, ha documentalmente provato la sussistenza di siffatti posti e la loro assegnazione a docenti che non fruiscono della preferenza ex art. 33 l. 104/1992, la quale deve precedere ogni altro titolo valido per la mobilità. Quanto al fatto, sottolineato dal giudice di prime cure, che la ricorrente non avrebbe allegato alla propria domanda amministrativa la documentazione attestante i requisiti richiesti dall'art. 13 co. 1 CCNI 2017, si osserva che ciò dipende dal dato, pacifico, che il format per le domande di trasferimento a. s. 2017-2018 tra province diverse non prevedeva la possibilità di indicare il titolo di precedenza vantato."

Nel caso in esame, la parte ricorrente ha chiarito che erratamente l'USP - AT Roma non le ha attribuito la precedenza di cui è beneficiaria nelle operazioni di mobilità alle quali si è sottoposta nell'a. s. 2019/20 e che il riconoscimento dalla precedenza per assistenza ai genitori disabili con



gravità previsto dal MIUR solo in favore dei figli/docenti concorrenti ai trasferimenti nella I e II fase (comunale – provinciale) delle procedure di mobilità nell'a.s. 2019/20, nei fatti, limita il soddisfacimento di tale diritto e discrimina, oltre che il docente anche il disabile al quale deve essere prestata assistenza.

Quanto sopra rende evidente anche la **violazione dell'art. 3 Cost.**, in quanto la parte ricorrente, titolare del diritto di precedenza ex art.33 commi 5 e 7 della L. 104/92, differentemente da altri cittadini – lavoratori concorrenti alla I e II fase di mobilità e titolari di medesima precedenza di legge, non ha avuto la possibilità di ottenere lo stesso trattamento nelle medesime operazioni.

Allo stesso modo, **il rispetto delle norme di legge e dell'ordine delle fonti si pone come estrinsecazione essenziale e fondamentale dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione.**

L'operato del MIUR, in violazione delle norme indicate in ricorso, non risponde certamente ai principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza ed efficienza dell'azione della P.A.

Avere limitato, con norme contrattuali di rango inferiore, il diritto inviolabile alla tutela della salute del disabile in condizione di gravità previsto dall'art. 33, commi 5 e 7, della L. 104/1992 ed averlo sottoposto a fasi operative (I - comunale, II - provinciale e III - interprovinciale), che hanno favorito docenti non titolari di precedenza e titolari di medesima tipologia di precedenza di legge concorrenti alle prime due fasi, sono la chiara dimostrazione del fatto che il Ministero ha violato la predetta norma di legge e i principi di cui all'art. 97 della Costituzione.

§ § §

SUL DIRITTO DI PARTE RICORRENTE AD AVERE RICONOSCIUTO LA PRECEDENZA PER L'ASSISTENZA AL DISABILE GRAVE ANCHE IN PROVINCE DIVERSE RISPETTO A QUELLA DI RESIDENZA DEL FAMILIARE DA ASSISTERE

L'esponente ha indicato come ultima scelta presso la quale ottenere il trasferimento interprovinciale anche il Comune di Bagheria (Pa), al fine di potersi avvicinare al luogo di residenza del padre da assistere.

In tale comune sono stati trasferiti due docenti con precedenza di legge, ma con punteggio inferiore rispetto a quello della ricorrente, che non ha ottenuto il movimento in tali scuole primarie in quanto ha concorso alle procedure di trasferimento senza il riconoscimento della precedenza di cui è beneficiaria.

La tutela della persona disabile ed il conseguente diritto di precedenza spettante al congiunto vanno garantiti in modo assolutamente preferenziale, in quanto la ratio



della legge L.104/92 non è quella di concedere benefici al docente, bensì quella di garantire al parente affetto da handicap la continuità dell'assistenza.

“In definitiva, una volta dimostrata l'esistenza di una disabilità, essa vale sempre ed incondizionatamente, senza alcuna discriminazione tra l'ambito territoriale e la linea di parentela.”

Di questo avviso è **Tribunale di Termini Imerese (PA)**, che con l'**ordinanza di accoglimento totale, n. cronol. 17/2018 del 24.08.2018, resa nel procedimento n. 2226/2018 -1 R.G., in un giudizio promosso dal deducete difensore per altro docente titolare dei benefici di cui alla L.104/92**, ha anche messo in luce l'illogica limitazione posta in essere dalla contrattazione di mobilità del corpo docente alla tutela della salute del portatore di handicap grave, che deve essere assistito da un familiare richiedente il trasferimento tra province diverse per riavvicinarsi al parente che ha necessità di assistenza continuativa: *“... Peraltro, applicando la contrattazione collettiva, si verificherebbe un assurdo paradosso discriminatorio ai danni dei soggetti disabili il cui prossimo congiunto chieda un trasferimento al di fuori della provincia in cui è sita la scuola dove presta servizio, laddove cioè l'esigenza di avvicinamento e tutela del disabile è maggiore proprio per la presumibile maggiore distanza tra il luogo di lavoro ed il luogo di residenza del disabile; in altri termini, se il diritto di precedenza è attribuito nella mobilità provinciale, a fortiori deve essere garantito in quella interprovinciale, dove la maggiore distanza comporta una maggiore difficoltà di assistenza e cura. ...”* (allegato n.41).

Il diritto alla tutela della salute del disabile, quindi, non può essere limitato e riconosciuto nella sola provincia nella quale tale soggetto risiede, in quanto anche il trasferimento richiesto in sedi di altre province, più vicine rispetto a quella di titolarità dalla quale si chiede di muoversi, deve essere soddisfatto sempre con precedenza di legge ai sensi dell'art.33 commi 5 e 7 della L.104/92.

L'ulteriore limitazione imposta dal CCNI 2019/22 del riconoscimento della precedenza di legge nei soli trasferimenti in provincia di Messina, ove la docente risiede con il congiunto da assistere, è illogica se si considera che la contrattazione di mobilità in contestazione consente alla docente di ottenere il trasferimento con precedenza di legge nel comune di Taormina (Me), che si trova a 170 Km di distanza dal luogo di residenza, ma non le consente di ottenere il trasferimento con precedenza nel Comune di Bagheria (Pa), che invece si trova a una distanza inferiore, pari a circa 120 Km di distanza.

Ogni ulteriore commento in ordine all'illogicità derivante dalla negazione del diritto di precedenza di cui è beneficiaria la ricorrente subito nelle operazioni di mobilità



della scuola primaria nel comune di Bagheria (Pa) nell'a. s. 2019/20 è superfluo, mentre è opportuno approfondire il diritto dell'esponente ad ottenere una sede di lavoro che sia più vicina possibile al disabile grave a cui deve prestare assistenza, anche in sovrannumero.

§ § §

SUL DIRITTO DI PARTE RICORRENTE DI ESSERE TRASFERITA ANCHE IN SOVRANNUMERO NEL LUOGO PIÙ VICINO AL FAMILIARE DA ASSISTERE

Il Consiglio di Stato Sez. IV, con la Sentenza del 12.04.2011, n. 2278 (allegato n.15), relativamente al diritto al trasferimento di un militare che doveva prestare assistenza alla moglie con handicap grave, ha precisato che “..., considerato che l'art. 33 n. 104/1992 in esame assicura al dipendente il “... diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere ...” **deve concludersi che il contemperamento tra le esigenze assistenziali del dipendente e le necessità organizzative e funzionali dell'Amministrazione porti a dover affermare che, ricorrendo i presupposti di legge che l'applicazione del beneficio, ove la richiesta non possa essere immediatamente assentita per la carenza di “posti vacanti”, deve affermarsi la priorità del ricorrente ad ottenere il richiesto avvicinamento in una sede compatibile al verificarsi del primo vuoto di organico compatibile e, in caso di più aspiranti, la P.A. deve compiere, in relazione alla relativa gravità, una valutazione discrezionale comparativa delle varie situazioni.**”.

Nel caso in esame, è provato documentalmente che la ricorrente è l'unico familiare che può prestare assistenza al padre con handicap grave, con il quale convive, tant'è vero che la docente ha anche autocertificato di essere l'unico soggetto che fruisce dei tre giorni di permesso retribuito mensile, dovendosi occupare in maniera continuativa dell'assistenza del genitore, le cui condizioni di salute sono particolarmente gravi.

Secondo quanto statuito dal Consiglio di Stato nella predetta sentenza deve essere affermata, quindi, la priorità della richiesta del trasferimento della ricorrente in una sede più vicina al luogo di assistenza del disabile grave da assistere, con la previsione da parte del MIUR di destinare alla richiedente di una sede di lavoro “*al verificarsi del primo vuoto di organico compatibile*”.

Visto l'accertato numero di posti comuni erratamente non destinati alle operazioni di mobilità tra province diverse, in violazione dell'art.8 commi 5 e 6 del CCNI



2019/22, come ampiamente provato in premessa dall'analisi della documentazione pubblicata dal MIUR, allegata, nonché quanto stabilito dal Consiglio di Stato con la sentenza n.2278/2011 in un caso analogo, è chiaro il diritto dell'esponente ad ottenere il trasferimento anche in sovrannumero nella provincia di Messina nella scuola primaria, con precedenza di legge, in un posto comune.

§ § §

Pertanto, le operazioni e l'intera procedura di mobilità per l'a. s. 2019 / 20, che ha negato il trasferimento richiesto dal docente, è gravemente illegittima e viziata da tutti i motivi di fatto e di diritto esposti nel presente atto, cui si fa espresso richiamo.

§ § §

c) Sulle illegittime disposizioni del CCNI 2019/22 relative all'ordine delle operazioni di mobilità territoriale e professionale per l'a. s. 2019/20

L'illegittimità delle procedure di mobilità deriva anche dalla erroneità dei passaggi di ruolo nei posti dalla scuola primaria.

La mobilità professionale corrisponde alla richiesta di passaggi di cattedra e di ruolo, che nel caso della scuola primaria riguarda solo i passaggi di ruolo, e si distingue da quella territoriale, che prevede esclusivamente il trasferimento di sede.

Sia la mobilità territoriale che quella professionale vengono soddisfatte con i posti dell'organico di diritto, disponibili prima delle operazioni, e con le sedi che si rendono vacanti nel corso delle stesse procedure di mobilità.

Il CCNI 2019/22, illegittimamente, nella III fase di mobilità, ordina le operazioni di trasferimento interprovinciale dopo quelle di passaggio di ruolo provinciale e prima delle operazioni di passaggio di ruolo interprovinciale.

Il MIUR, infatti, nella sequenza operativa dell'Allegato 1 al contratto, ordina le operazioni di mobilità della III fase, prevedendo prima il soddisfacimento dei passaggi di ruolo provinciali (fase III – n.1 lettere da A ad H), anche di docenti senza precedenza di legge, di seguito i trasferimenti interprovinciali (n.1 lettere da I alla S) ed infine i passaggi di ruolo interprovinciali (fase III – n.2 lettere da A a D).

I passaggi di ruolo provinciali, quindi, vengono disposti prima rispetto ai trasferimenti interprovinciali, sebbene gestiti nella medesima III fase.

Sul punto, il Consiglio di Stato, sezione VI, con sentenza n. 2390 del 23.04.2012 (Foro amm. CDS 2012, 4, 1000 s. m.) ha censurato il soddisfacimento prioritario della mobilità professionale rispetto a quella territoriale in presenza di docenti che, avendo punteggio maggiore e già collocati nella classe di concorso nella quale viene chiesto il passaggio da altri docenti, non ottengono il trasferimento richiesto:



“Deve ritenersi differente la situazione del docente che aspira al trasferimento in altra provincia e quella del docente che aspira al trasferimento ad altra classe di concorso, in quanto il trasferimento territoriale comporta l’allocazione nel territorio nazionale di professionalità omogenee, i cui titoli sono stati valutati secondo principi comuni, per cui è ragionevole ritenere che ad un maggiore punteggio corrisponde una migliore professionalità, ed appare quindi equo premiare la maggiore professionalità acquisita con la possibilità di scegliere la sede di servizio; il passaggio da una classe di concorso all’altra comporta invece l’applicazione ad un insegnamento quanto meno in parte diverso da quello che si è impartito in precedenza, e che i docenti già inquadrati in quella classe impartiscono da un tempo maggiore, anche se, eventualmente, con minori titoli culturali; di conseguenza le due situazioni non sono sovrapponibili”.

Nel caso che ci occupa, nella sede indicata dalla docente al n.7 della domanda di trasferimento, l’Ins. Lotta Anna Maria Gabriella, con punteggio inferiore, pari a 43 punti, rispetto a quello della ricorrente, pari a 81 punti, e senza precedenza di legge ha ottenuto il passaggio di ruolo interprovinciale ed ha occupato una sede richiesta dall’esponente, in violazione di quanto stabilito al **punto 4) della III fase dell’Allegato 1 al CCNI 2019/22 (pag.78)**, secondo cui **“In ciascuna delle predette operazioni i passaggi ed i trasferimenti possibili vengono disposti secondo l’ordine di graduatoria. L’ordine di graduatoria è determinato sulla base degli elementi indicati nella tabella di valutazione dei titoli e validi per la specifica tipologia di movimento. L’ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.”**

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	PROVINCIA DI NASCITA	MOVIMENTO OTTENUTO	SCUOLA/PROVINCIA DI DESTINAZIONE	COMUNE DI DESTINAZIONE	DISTRETTO DI DESTINAZIONE	PRECEDENZA	PUNTEGGIO
LOTTA	ANNAMARIA GABRIELLA	09/01/1981	TP	PASSAGGIO DI RUOLO INTERPROVINCIALE	MEEE864015 - FRAZ. CAMARO SUPERIORE	F158 - MESSINA	029		43,00

§ § §

d) Sulla violazione dell’art.470 del D.lgs. n. 297 / 1994 dovuta all’illegittimo accantonamento di posti per le immissioni in ruolo che determinano un numero di trasferimenti interprovinciali inferiori rispetto ai posti vacanti e disponibili, disposto dal CCNI 2019/22.

Le operazioni di mobilità in contestazione sono state effettuate dal MIUR in **violazione dell’art.470 del D.lgs. n. 297 / 1994**, in base al quale le nuove immissioni in ruolo devono essere effettuate **dopo il soddisfacimento**



prioritario delle istanze di trasferimento avanzate dai docenti di ruolo, sui posti residui, ovvero non richiesti.

L'art. 470 del D.lgs. n. 297 / 1994, infatti, prevede che *“specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e di quella territoriale, nonché per la ripartizione tra posti riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico”.*

Il Giudice del Lavoro del **Tribunale di Lanciano**, nella sentenza del 24.07.2017, resa nel procedimento n. 573/2015 RG, precisa che la predetta disposizione contenuta nell'art. 470 del D.lgs. n. 297/1994, fissa dei limiti invalicabili, quali appunto ***“quello relativo al rapporto tra immissioni in ruolo e mobilità anche professionale stabilendo che alle immissioni in ruolo siano riservati sempre e comunque i posti di risulta, dando priorità nella scelta ai docenti già in ruolo che vogliano spostarsi”.***

Nel caso in esame i docenti che come la ricorrente hanno concorso alla mobilità interprovinciale, sono stati penalizzati dal fatto che in provincia di Messina i trasferimenti interprovinciali sono avvenuti sui posti residui dopo la mobilità provinciale, secondo le **aliquote prestabilite, con l'accantonamento del 50% dei posti per le future assunzioni in ruolo, del 40% per i trasferimenti da fuori provincia e del 10% per la mobilità professionale (passaggi di ruolo e di cattedra).**

La violazione dell'art. 470 del D.lgs. n. 297 / 1994 (c.d. “Testo Unico della Scuola) è evidente, infatti le nuove immissioni in ruolo beneficiano di un accantonamento di posti pari al 50% dei posti residui dopo le operazioni di mobilità provinciale, ed assorbono la maggior parte dei posti disponibili che avrebbero dovuto essere assegnati per legge ai trasferimenti.

Nel caso in questione il MIUR ha destinato a immissione in ruolo nella scuola primaria un numero di posti addirittura superiore rispetto all'aliquota prevista, con la conseguenza che sono stati effettuati 10 trasferimenti nei posti comuni della scuola primaria inferiori, rispetto a quelli previsti dalla contrattazione di mobilità, ed anche per tale ragione la ricorrente non ha ottenuto il movimento richiesto.

§ § §

Le operazioni e l'intera procedura di mobilità per l'a. s. 2019 / 20, che ha negato il trasferimento richiesto dalla parte ricorrente sono gravemente illegittime e viziose



da tutti i motivi di fatto e di diritto esposti nel presente atto, cui si fa espresso richiamo.

§ § §

Tutto ciò premesso e ritenuto, la ricorrente, *ut supra* rappresentata, domiciliata e difesa, rigettata ogni contraria eccezione difesa, previ gli adempimenti di rito, e la fissazione dell'udienza di discussione e quanto altro per legge, chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito, Voglia accogliere le seguenti domande e

Conclusioni

1) Accertare, ritenere e dichiarare che la ricorrente ha diritto ad ottenere la sede definitiva – trasferimento nel posto comune della scuola primaria presso la Provincia di Messina, nel Comune di Acquedolci (ME), nella scuola primaria di Acquedolci (Me) - cod. MEEE82601A, o in altro Comune o scuola o distretto più vicini e/o ritenuti idonei, ovvero come per legge, con il riconoscimento del diritto di precedenza di cui è beneficiaria per l'assistenza al genitore con handicap grave, anche in sovrannumero, e ha diritto ad ottenere l'immediato **trasferimento nel posto comune della scuola primaria**, per effetto delle procedure di mobilità per l'a. s. 2019/20, procedendo all'immediato trasferimento della ricorrente nella prima sede richiesta in domanda di mobilità per l'a. s. 2019/20, presso la scuola primaria di Acquedolci (Me) - cod. MEEE82601A, o nelle ulteriori sedi successivamente elencate nella stessa domanda di mobilità, o in provincia di Messina, nel Comune o scuola o distretto più vicini o ritenuti idonei, anche nel comune di Bagheria (Pa), il tutto sulla base della precedenza di legge e priorità spettante alla deducente, anche ai sensi dell'art.33 commi 5 e 7 della L.104/92, previa disapplicazione della limitazione prevista dall'art.13 del CCNI del 6.03.2019 per i docenti sottoposti a mobilità interprovinciale, ovvero come per legge, così come indicato in ricorso, anche in sovrannumero;

2) In via subordinata, senza recesso dalle superiori domande, accertare, ritenere e dichiarare che la ricorrente ha diritto ad ottenere **il passaggio di ruolo nel posto comune della scuola dell'infanzia** presso la Provincia di Messina, nel Comune di Acquedolci (ME), nella scuola dell'infanzia di Acquedolci (Me) - cod.MEAA826004, o in altro Comune o scuola - ambito più vicini e/o ritenuti idonei, ovvero come per legge, ed ha diritto ad ottenere l'immediato passaggio di ruolo nel posto comune della scuola dell'infanzia per effetto delle procedure di mobilità per l'a. s. 2019/20, nella prima sede richiesta in domanda di mobilità per l'a.s. 2019/20, presso la scuola dell'infanzia di Acquedolci (Me) - cod.MEAA826004, o nelle altre sedi della provincia di Messina successivamente elencate nella stessa domanda, nel Comune o scuola o distretto più vicini o ritenuti idonei, ovvero come



per legge, il tutto sulla base della precedenza di legge e priorità spettante alla deducente, anche ai sensi dell'art.33 commi 5 e 7 della L.104/92, previa disapplicazione della limitazione prevista dal CCNI del 6.03.2019 per i docenti sottoposti a mobilità professionale interprovinciale, ovvero come per legge, così come indicato in ricorso, anche in sovrannumero;

3) In via, altresì, subordinata, senza recesso dalle superiori domande, disporre il trasferimento definitivo della ricorrente nel posto comune della scuola primaria o il passaggio di ruolo dell'esponente nel posto comune della scuola dell'infanzia, anche in sovrannumero, nella scuola, sede – distretto più vicino e disponibile secondo il criterio di vicinanza rispetto al domicilio/residenza del genitore disabile in condizione di gravità (art.3 co.3 L.104/92) da assistere e con il quale convive, ovvero più vicino possibile al Comune di San Fratello (Me), ordinando al Ministero resistente di procedere al compimento dei relativi atti disponendo quant'altro per legge, nel rispetto della precedenza di legge – priorità spettante ai sensi dell'art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, dei titoli e della specializzazione - abilitazione di cui la medesima è titolare, sempre con il riconoscimento ed applicazione del diritto di precedenza di cui è beneficiaria;

4) Condannare controparte alle spese compensi onorari ed accessori di legge (IVA, CPA e 15% spese generali di legge) **da distrarsi** in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

L'Avv. Massimiliano Fabio dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che il proprio codice fiscale è FBA MSM 70D28 F158V, che la propria pec è *massimilianofabio@pec.giuffre.it*.

L'Avv. Massimiliano Fabio in via istruttoria, chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito Voglia **DISPORRE CTU consulenza tecnica di ufficio** mediante esperto del settore Dottore Commercialista - Consulente del Lavoro, al fine di

1) Sulla base degli atti, delle graduatorie - bollettini del MIUR - USP, degli atti di causa e della eventuale documentazione da acquisire presso il MIUR e presso gli uffici competenti, nonché sulla base dei titoli di preferenza e dei punteggi della parte ricorrente, accertare, determinare e descrivere sulla base di quanto sopra e di quanto contestato nel presente ricorso e documentato dai relativi allegati, se il provvedimento di mancato trasferimento della parte deducente nella scuola primaria e del mancato passaggio di ruolo alla scuola dell'infanzia, nell'a. s. 2019/20, è conforme a legge ed alle preferenze spettanti alla parte scrivente e se la stessa ha diritto o meno al trasferimento nel posto comune della scuola primaria ed al passaggio di ruolo alla scuola dell'infanzia presso la prima sede richiesta nelle



relative domande ed a quelle indicate in progressione nelle stesse, secondo il criterio della vicinorietà dell'assegnazione nella sede scolastica più vicina al parente da assistere con handicap grave;

2) svolgere ogni accertamento o verifica necessari al fine di risalire e determinare la sede di trasferimento definitiva nel posto comune della scuola primaria o di passaggio di ruolo definito alla scuola dell'infanzia ed il punteggio effettivamente spettante alla stessa parte (per i motivi di fatto e di diritto indicati in ricorso) nelle due procedure di mobilità alle quali si è sottoposta nell'a. s. 2019/20, nonché per accertare la sede di servizio nella quale la docente deve essere trasferita o presso la quale deve ottenere il assaggio di ruolo, nel rispetto del diritto di precedenza, del punteggio e di quanto altro allo stessa spettante secondo quanto indicato nel presente atto, compreso il diritto di precedenza ai sensi dell'art.33 commi 5 e 7 della L.104/92 di cui è beneficiaria, per l'assistenza al genitore disabile grave, essendo figlia convivente e referente unico alla sua assistenza, secondo quanto indicato nel presente atto;

3) Svolgere ogni accertamento o verifica necessari ai fini di risalire e determinare la sede di assegnazione definitiva spettante effettivamente alla parte ricorrente nel rispetto della precedenza di legge spettante, del punteggio e di quanto altro alla stessa spettante secondo quanto indicato nel presente atto, sia in esito alle operazioni di trasferimento nella scuola primaria, che di passaggio di ruolo alla scuola dell'infanzia.

L'Avv. Massimiliano Fabio deposita i seguenti atti:

- 1) Procura alle liti;
- 2) Documento di identità della parte ricorrente;
- 3) Attestato di assegnazione provvisoria fino al 31.08.2019;
- 4) Verbale INPS di accertamento dell'handicap grave del genitore della ricorrente;
- 5) Certificato contestuale di residenza e di stato di famiglia;
- 6) Autocertificazione della ricorrente sui benefici della L.104/92 allegata alle domande di mobilità per l'a.s. 2019/20;
- 7) Autocertificazione di impossibilità di assistenza del padre disabile grave del fratello della ricorrente, allegata alle domande di mobilità per l'a.s. 2019/20;
- 8) Autocertificazione di impossibilità di assistenza del padre disabile grave del fratello della ricorrente, indirizzata alla scuola La Pira – Gentiluomo di Messina;
- 9) Determina di concessione dei benefici della L.104/92 per assistenza al padre con handicap grave messa della scuola La Pira – Gentiluomo di Messina il 14.03.2019;
- 10) Domanda trasferimento interprovinciale anno scolastico 2019/20 con allegati;
- 11) Domanda convalidata trasferimento interprovinciale anno scolastico 2019/20;
- 12) Email mancato trasferimento del 24.06.2019;
- 13) Reclamo in autotutela;
- 14) Contratto a tempo indeterminato;
- 15) Sentenza del Consiglio di Stato n.2278/2011;
- 16) Sentenza del Tribunale di Patti n. 860/2017 del 22.05.2017, resa nel procedimento n.2493/2016 R.G.
- 17) Sentenza n.1278/17 RS, proc.190/17 RG del Tribunale di Patti;
- 18) Sentenza n.741/2018 del Tribunale di Termini Imerese;



- 19) Ordinanza del Tribunale di Pordenone in composizione collegiale, cron. 1066/17 del 30.06.2017, resa nel procedimento n. 207/2017 RG;
 - 20) Ordinanza del Trib. Cuneo del 17/04/2018, cron. 754/2018, proc. 931/2017 RG;
 - 21) Ordinanza del Trib. di Roma – Sez. lavoro n. cron. 3807/2017 del 16.01.2017;
 - 22) Ordinanza del Trib. di Roma – Sez. lavoro n. cron. 3808/2017 del 16.01.2017;
 - 23) Sentenza del Tribunale di Ferrara n.83 del 28.04.2017, resa nel procedimento n.614/2016 R.G.
 - 24) Ordinanza del 12.11.2016 resa nel procedimento n.1591/2016 RG del Tribunale di Vicenza - Sezione Lavoro;
 - 25) Sentenza del Trib. di Firenze n.574/17 del 13.06.2017, proc. n.3313/2016 RG;
 - 26) Sentenza del Tribunale di Messina – Sez. lavoro n. cronol. 1097/2018, procedimento n. 4245/2016 RG;
 - 27) Sentenza del Tribunale di Patti n.1092/2018;
 - 28) Ordinanza del Tribunale di Vercelli del 12.01.2017;
 - 29) Ordinanza del Tribunale di Alessandria – RG n°1431/2017;
 - 30) Ordinanza Tribunale di Milano su istanza ex art.151 cpc;
 - 31) Ordinanza Tribunale di Roma su istanza ex art.151 cpc;
 - 32) CCNL Scuola 29 novembre 2007;
 - 33) CCNL ISTRUZIONE e RICERCA siglato il 19.04.2018;
 - 34) CCNI mobilità del 6.03.2019;
 - 35) O.M. n.203 del 8.03.2019;
 - 36) Decreto e Elenco trasferimenti USP -AT Messina relativi alla scuola primaria per l'a. s. 2019/20, n. prot. 10803 del 24.06.2019;
 - 37) decreto dell'USP -AT Messina n. prot.0465 del 17.06.2019 relativo alla dotazione organica di diritto del personale docente delle Scuole primarie della provincia di Messina, per l'anno scolastico 2019/20.
 - 38) Elenco relativo ai posti disponibili in provincia di Messina nella scuola primaria al termine della mobilità dell'a. s. 2019/20, pubblicato dall'USP – AT Messina il 17.07.2019;
 - 39) Ordinanza del Tribunale di Lanciano del 24.07.2017, proc. 573/15 RG;
 - 40) ordinanza di accoglimento n.4438/2019 dell'8.03.2019, resa nel procedimento n.794/2019 RG del Tribunale di Torino in composizione collegiale;
 - 41) Ordinanza di accoglimento totale del Tribunale di Termini Imerese, n. cronol. 17/2018 del 24.08.2018, resa nel procedimento n. 2226/2018 -1 R.G.
 - 42) Domanda di passaggio di ruolo alla scuola dell'infanzia con allegati;
 - 43) Domanda di passaggio di ruolo alla scuola dell'infanzia convalidata;
 - 44) Email di trasferimento della ricorrente in Lazio nell'a.s. 2018/19;
 - 45) Decreto e Elenco movimenti pubblicato dall'USP -AT MESSINA per l'a. s. 2019/20, relativo alla scuola dell'infanzia;
 - 46) Decreto e Elenco movimenti pubblicato dall'USP -AT PALERMO per l'a. s. 2019/20, relativo alla scuola primaria;
 - 47) Decreti di revoca di trasferimenti effettuati il 24.06.2019, pubblicati dall'USP Palermo;
- Sant'Agata di Militello, 27 Agosto 2019.

Avv. Massimiliano FABIO

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI NOTIFICA

EX ART. 151 C.P.C.

PREMESSO

Il Ricorso ex art. 414 C.P.C.;



RITENUTO

- 1) Che, nel procedimento possono ritenersi contro interessati gli ulteriori docenti indicati nelle graduatorie – elenchi adottati dal MIUR e dai relativi uffici;
- 2) Che, la notifica ai controinteressati, ove ritenuta necessari, può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art.151 C.P.C., stante il notevole numero di destinatari e la mancata indicazione dei dati quali le generalità complete e gli indirizzi di residenza;
- 3) Che, il Tribunale di Roma, con Ordinanza cronol.118894/16 allegata, in analogo ricorso ha ritenuto non necessaria la notifica ai potenziali contro interessati, nemmeno ai sensi dell'art 151 C.P.C. in quanto le domande della ricorrente non inciderebbero sulla posizione degli altri docenti;
- 4) Che, anche il Tribunale di Milano, nel procedimento n.3987/2017 RG, ha ritenuto non necessaria la notifica ai potenziali contro interessati, nemmeno ai sensi dell'art 151 C.P.C., in quanto ha precisato che ***“si deve escludere la necessità di operare l'integrazione del contraddittorio con i soggetti che, pur se aventi minore punteggio, hanno ottenuto il trasferimento in ambiti provinciali a cui aspirava anche la ricorrente, atteso che la domanda è volta ad ottenere il trasferimento, genericamente, presso tali ambiti senza indicazione di una specifica sede, il che può avvenire anche in soprannumero e senza, quindi, riflessi diretti nei confronti dei partecipanti alla procedura di mobilità.”***;
- 5) Che, la suddetta notifica – notizia, ove ritenuta necessaria, può essere garantita mediante pubblicazione integrale **nel sito del MIUR** e/o di ogni altro sito istituzionale se indicato nel provvedimento autorizzativo, di tutti gli atti di legge;
- 6) Che, la chiesta notifica ex art.151 è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alla parte resistente;

CHIEDE

di essere autorizzato alla notifica degli atti di legge ritenuti ed individuati, nei relativi termini e modi indicati, adottando all'uopo ogni eventuale ulteriore provvedimento, come per legge, e con espressa indicazione del **Sito Istituzionale del MIUR** e/o di ogni altro sito istituzionale, se indicato nel provvedimento autorizzativo, ai quali richiedere la pubblicazione degli atti.

Sant'Agata di Militello, 27 Agosto 2019

Avv. Massimiliano FABIO

